

Circolare n.36
Prot. n.99

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

LEGGERE ATTENTAMENTE

Oggetto: Coronavirus - DL n. 24/2022 – Disposizioni per il superamento della fase emergenziale.

Si informano le imprese associate che è stato pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 il Decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante "Disposizione urgente per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, prevista il 31 marzo 2022".

Ricordando che il 31 marzo u.s. è cessato lo stato di emergenza e con esso l'efficacia di alcune norme di contenimento collegate al perdurare dello stesso, si riportano, di seguito le novità di maggiore interesse in vigore dal 1 aprile 2022.

- **A decorrere dal 1° aprile 2022** a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell'autosorveglianza, consiste nell'obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP", al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (art.4 D.L.24/2022).
- **Fino al 30 aprile 2022** in tutti i luoghi di lavoro al chiuso (diversi da quelli in cui è previsto tassativamente previsto l'obbligo di indossare la mascherina FFP" e con esclusione delle abitazioni private)è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie(art. 5 D.L 24/2022).
- **Dal 1° al 30 aprile 2022**, per i lavoratori resta l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie viene meno quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia comunque garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Fino alla predetta data del 30 aprile, le mascherine chirurgiche sono riconosciute quali DPI di cui all'art. 74 del D.Lgs. n.81/08 (art. 5, D.L. 24/2022).
- **Dal 1° aprile al 30 aprile 2022**, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti luoghi di interesse per il settore: mense e catering continuativi su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o tavolo, al chiuso, corsi di formazione anche privati (art.6,D.L. 24/2022).
- **Dal 1° aprile al 30 aprile 2022**, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione o test, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai convegni e congressi (art.7,D.L. 24/2022).
- **Dal 25 marzo al 30 aprile 2022**, per tutti i lavoratori compresi gli ultracinquantenni – ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente possedere e su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Per gli ultracinquantenni, controlli delle certificazioni si svolgeranno in conformità alla procedura aziendale già adottata per i lavoratori under 50 (art.8 D.L.24/2022).
- **Fino al 30 giugno 2022** resta possibile il ricorso alla modalità di lavoro agile senza accordo individuale (art.10 D.L. 24/2022).

Il Direttore

- Il Decreto prevede che il Ministro della salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, **può adottare e aggiornare linee guida e protocolli** volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

In merito, Confindustria ha trasmesso una **nota di aggiornamento** che analizza le principali misure di interesse per le imprese ripercorrendo tutti i contenuti del Decreto e si sofferma inoltre sul tema dei **protocolli**, evidenziando il venir meno della normativa che condizionava la prosecuzione dell'attività produttiva all'adozione dei protocolli. Confindustria ribadisce la raccomandazione circa la prosecuzione dell'utilizzo del protocollo in chiave di protezione dell'impresa da eventuali responsabilità civili e penali, essendo ancor oggi vigenti sia la norma che equipara l'infezione da Covid-19 all'infortunio sul lavoro, sia quella che introduce la presunzione di conformità agli obblighi dell'art. 2087 del codice civile per chi rispetta il protocollo.

Continueremo a monitorare gli eventuali sviluppi del provvedimento e sarà nostra cura informarVi tempestivamente.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco e la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.

All.1: DL 24_2022

All.2: Nota Confindustria DL n. 24-2022

Il Direttore
Lucio Cococcetta



LG/MF

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 marzo 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24.

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 2022.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ara-
deo.** (22A01860) Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 19 gennaio 2022.
**Revisione delle patenti di abilitazione per l'im-
piego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel pe-
riodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.** (22A01864) Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 1° marzo 2022.
**Liquidazione coatta amministrativa della so-
cietà Dante International College impresa sociale
S.r.l., in Vittorio Veneto e nomina del commissa-
rio liquidatore.** (22A01863) Pag. 13



**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 11 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Primula società cooperativa abbreviabile in La Primula soc. coop. o La Primula s.c.», in Desenzano del Garda. (22A01866) Pag. 14

DECRETO 14 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Hpoint società consortile cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (22A01865)..... Pag. 15

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 25 ottobre 2021.

Disposizioni integrative dell'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - Scuola di infanzia "G. Ciarlantini", Scuola primaria "F. Allevi", Istituto di istruzione superiore "A. Gentili", Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza n. 28). (22A01836).... Pag. 16

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza n. 29). (22A01837) Pag. 20

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

Interventi di ricostruzione degli immobili dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo. (Ordinanza n. 30). (22A01838) Pag. 24

ORDINANZA 1° febbraio 2022.

Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021». (Ordinanza n. 124). (22A01861) Pag. 34

ORDINANZA 10 febbraio 2022.

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - Anno 2022. (Ordinanza n. 125). (22A01862) Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun», con conseguente modifica degli stampati. (22A01768) Pag. 39

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun Mel-sungen», con conseguente modifica degli stampati. (22A01769) Pag. 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak». (22A01770)..... Pag. 40

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Nuroflex dolori muscolari e articolari», con conseguente modifica degli stampati. (22A01771) Pag. 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Zentiva» (22A01839)..... Pag. 41

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Pensa» (22A01840)..... Pag. 41

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Genetic» (22A01841) Pag. 42

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duo-bexon» (22A01842)..... Pag. 43



**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza
e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**

Statuto dell'associazione «Azione» (22A01815) *Pag.* 44

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**


Limitazione delle funzioni del titolare
dell'Agenzia consolare onoraria in Joinville (Brasi-
le) (22A01868). *Pag.* 49

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agen-
zia consolare onoraria in Santa Maria (Brasi-
le) (22A01869). *Pag.* 49

Elevazione dell'Agenzia consolare in Arona
(Spagna) a vice Consolato (22A01870). *Pag.* 49

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Elenco dei laboratori competenti a prestare i
servizi necessari per verificare la conformità dei
prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legisla-
tivo 29 aprile 2010, n. 75, «Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per
l'anno 2022. (22A01867). *Pag.* 50





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24.

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'istruzione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19

1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.

Art. 2.


Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sa-

lute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Al 31 dicembre 2022, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti fasce assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.



4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il personale assunto è progressivamente assegnato fino al 31 dicembre 2022, all'Unità di cui al comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta Unità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.

5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022 alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti.».

Art. 3.

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a

decorrere dal 1° aprile 2022, l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis (*Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».

Art. 4.

Isolamento e autosorveglianza

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (*Isolamento e autosorveglianza*). — 1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

3. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 1 e 2. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.».



Art. 5.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 10-*quater* (*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.

8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.»

Art. 6.

Graduale eliminazione del green pass base

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, concernente le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate».

2. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*ter*.1 e dagli articoli 4-*ter*.1 e 4-*ter*.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;



f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.»;

b) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».

3. All'articolo 9-*ter*.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

4. All'articolo 9-*ter*.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

5. All'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, *Intercity*, *Intercity Notte* e *Alta Velocità*;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»;

b) i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*quater*, comma 6»;

d) al comma 3-*bis*, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono sostituite dalle seguenti:

«Le misure» e le parole «e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale» sono soppresse;

e) al comma 4, le parole «, 2-*bis*» sono soppresse.

6. All'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

7. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

8. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 6, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».

Art. 7.

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

1. All'articolo 9-*bis*.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;



e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.»

b) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 1-*sexies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*.».

Art. 8.

Obblighi vaccinali

1. All'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Al fine di tutelare la salute pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica»;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole «non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.»;

c) al comma 6, le parole «alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

2. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, al comma 1, dopo le parole «Dal 10 ottobre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

3. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di obblighi vaccinali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) nell'alinea, dopo le parole «Dal 15 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022»;

2) le lettere a), b) e d) sono abrogate;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.»;

d) al comma 3, ultimo periodo, le parole «15 giugno 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4 comma 5.»;

e) il comma 4 è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

4. Dopo l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*ter*.1 (*Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale*). — 1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-*ter*, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-*ter*.2;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;



c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). — 1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'in-

teressato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede, quanto a 15.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 14.207.391 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

6. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l'estensione dell'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole «e 4-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».

6. L'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*quinqües* (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-*quater*). — 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all'articolo 4-*sexies*, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-*quater*, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-*quinqües*, 9-*sexies*, 9-*septies*, 9-*octies*, e 9-*novies* del decreto-legge n. 52 del 2021.»

7. All'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 4-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-*quater*».



8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter.1, comma 1, le parole «dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4-ter.2»;

b) all'articolo 9-ter.2, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

c) all'articolo 9-quinquies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;

d) all'articolo 9-sexies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2»;

e) all'articolo 9-septies, comma 1, le parole «, 4-quater e 4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 4-ter.2».

Art. 9.

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2). — 1. A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

2. Nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

3. Nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

4. Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai sensi dell'articolo 10-ter in seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:


a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

2. L'articolo 3-sexies del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2022 e le misure adottate ai sensi del citato articolo 3-sexies sono ridefinite in funzione della presente disposizione.

3. Il comma 3-ter dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e



finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».

Art. 10.

Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260, commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e già in atto nonché ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.

5. Le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022.

Art. 11.

Sanzioni e controlli

1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonché delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo

lo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto *green pass* rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».

2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio.

Art. 12.

Disposizioni in materia di proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è abrogato.


2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di emergenza» sono soppresse.

Art. 13.

Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto superiore di sanità gestisce la specifica piattaforma dati a tal fine già istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2020, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,



dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e secondo le modalità indicate dal predetto Istituto, adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della salute, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a disposizione delle regioni e delle province autonome.

2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle modalità concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanità in interoperabilità con la piattaforma di cui al comma 1, i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.

4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nonché a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi, per il perseguimento delle finalità internazionalmente riconosciute, con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione dell'Istituto superiore di sanità, anche mediante lo sviluppo di nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di compe-

tenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità.

8. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 1, 2, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9-quater.1 sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2022.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



ALLEGATO A

(articolo 10)

1.	Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2.	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3.	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19
4.	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
5.	Articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie

ALLEGATO B

(articolo 10)

1.	Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
2.	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
3.	Articolo 2-bis, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Aradeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Aradeo (Lecce);

Considerato altresì che, in data 24 febbraio 2022, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Aradeo (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Luigi Arcuti.

Il citato amministratore, in data 24 febbraio 2022, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aradeo (Lecce).

Roma, 4 marzo 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A01860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 gennaio 2022.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministra-


tive concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2021, n. 5, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e con-



servazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2022

Il direttore generale: REZZA

22A01864

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della società Dante International College impresa sociale S.r.l., in Vittorio Veneto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1 che prevede, in caso di insolvenza, l'assoggettamento delle imprese sociali alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito legge fallimentare, articoli 194 e seguenti;

Visto altresì l'art. 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo, ai sensi del quale il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del commissario liquidatore è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la sentenza n. 121/2021 del Tribunale di Treviso, sezione fallimentare, pubblicata il 20 dicembre 2021, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società Dante International College impresa sociale S.r.l., codice fiscale 04750760268, con sede legale in Vittorio Veneto (TV) alla via Nicolò Tommaseo n. 10;

Visto l'art. 195 della legge fallimentare, concernente la comunicazione dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza all'autorità governativa vigilante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» che ha attribuito alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese le funzioni di promozione e sviluppo delle attività di sostegno all'impresa sociale – inclusa l'attuazione della normativa di riferimento – e all'imprenditoria sociale;


Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 agosto 2020, recante «Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali»;

Vista la proposta della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese formulata con nota n. 3525 del 28 febbraio 2022, relativa all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società Dante International College impresa sociale S.r.l. sulla base di quanto accertato con la sentenza n. 121/2021 del Tribunale di Treviso, sezione fallimentare;

Ravvisata la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società Dante International College impresa sociale S.r.l. e di procedere contestual-



mente alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 198, comma 1, della legge fallimentare;

Ritenuto di individuare, sulla base del *curriculum vitae*, nel dott. Gianni Dall'Agata, nato a Conegliano (TV) l'8 gennaio 1963, il professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza per l'espletamento dell'incarico di commissario liquidatore della citata impresa sociale;

Vista la dichiarazione sull'insussistenza di alcuna delle cause di inconfirmità e incompatibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2013, presentata, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo, dal dott. Gianni Dall'Agata;

Considerato che non emergono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in capo al dott. Gianni Dall'Agata per lo svolgimento dell'incarico di commissario liquidatore della società Dante International College impresa sociale S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La società Dante International College impresa sociale S.r.l., codice fiscale 04750760268, con sede legale in Vittorio Veneto (TV) alla via Nicolò Tommaseo n. 10, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, con effetto dalla data del presente decreto.

Tenuto conto dei requisiti di professionalità e competenza, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Gianni Dall'Agata, nato a Conegliano (TV) l'8 gennaio 1963 è nominato commissario liquidatore, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti si procederà alla nomina del comitato di sorveglianza e alla definizione, in base alla legislazione vigente, del trattamento economico del commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° marzo 2022

Il Ministro: ORLANDO

22A01863

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Primula società cooperativa abbreviabile in La Primula soc. coop. o La Primula s.c.», in Desenzano del Garda.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;


Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2009, n. 169, con il quale la società cooperativa «La Primula società cooperativa abbreviabile in La Primula soc. coop. o La Primula s.c.», con sede in Desenzano del Garda (BS) (codice fiscale 00789230174), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Daniela Del Pio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Viste le gravi irregolarità gestorie riscontrate nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Appia Sorgente società cooperativa» (RM) e della società cooperativa «Coop. Campania società cooperativa in liquidazione» Ostia Lido (RM), di cui la rag. Daniela Del Pio è parimenti commissario liquidatore, le quali assumono rilevanza anche ai fini della regolare prosecuzione del mandato conferito con il decreto n. 169/2009 del 9 luglio 2009;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con la predetta professionista e sussistenti i presupposti per la revoca della stessa dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in questione;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessata con nota ministeriale n. 0369803 del 26 novembre 2021, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nel termine concesso, il commissario liquidatore non ha presentato osservazioni e/o controdeduzioni, bensì ha richiesto ulteriori proroghe senza trasmettere la documentazione richiesta;

Ritenuto necessario dover disporre in via d'urgenza la revoca e la contestuale sostituzione della rag. Daniela Del



Pio dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, nell'ambito di un *cluster* selezionato tenendo conto dell'alto profilo professionale e delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Per le gravi ed urgenti motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990 il decreto ministeriale del 9 luglio 2009, n. 169 è revocato nella parte relativa alla nomina della rag. Daniela Del Pio quale commissario liquidatore della società cooperativa «La Primula società cooperativa abbreviabile in La Primula soc. coop. o La Primula s.c.», con sede in Desenzano del Garda (BS); pertanto, la rag. Daniela Del Pio è revocata dall'incarico conferitole.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano (MI) il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSSCHR81L59F205R), domiciliata in Lecco (LC), Piazza Garibaldi, n. 3, in sostituzione della rag. Daniela Del Pio, revocata.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01866

DECRETO 14 marzo 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Hpoint società consortile cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale illegale rappresentante della società cooperativa «Hpoint società consortile cooperativa» chiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato che nell'istanza presentata il legale rappresentante della società cooperativa dichiara l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte, a seguito della crisi del settore turistico-alberghiero, generata dall'evento pandemico, nonché dalle notevoli difficoltà nel reperire commesse ed appalti, che non consente una ripresa dell'attività;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale all'11 marzo 2022, allegata all'istanza, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 1.992.334,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 2.763.346,00 e un patrimonio netto negativo di euro -248.026,00;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, di debiti v/lavoratori, integralmente oggetto di cause pendenti instaurate dai dipendenti medesimi e da un'istanza di fallimento pendente presso il Tribunale di Modena promossa da due lavoratori, con udienza fissata il 23 marzo 2022; lo stato di crisi irreversibile della società cooperativa si rileva, altresì, dal fatto che dei cinque soci, tre sono stati posti in liquidazione coatta amministrativa, uno è stato dichiarato fallito e il quinto è ancora governato da un amministratore unico con ultimi atti risalenti all'anno 2014;

Considerato che in data 4 marzo 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Hpoint società consortile cooperativa», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 07789620965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Fava, nato a Roma (RM) il 30 maggio 1969 (codice fiscale FVAFBA69E30H501T), domiciliato in Modena (MO), via Emilia Est n. 60.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01865

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 25 ottobre 2021.

Disposizioni integrative dell'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - Scuola di infanzia "G. Ciarlantini", Scuola primaria "F. Allevi", Istituto di istruzione superiore "A. Gentili", Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza n. 28).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 relativa a «Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia "G. Ciarlantini", scuola primaria "F. Allevi", istituto di istruzione superiore "A. Gentili", istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato "R. Frau", e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori» nel Comune di San Ginesio (MC);


Considerate le vicende, esposte nella relazione istruttoria del sub Commissario Allegata sub n. 1 all'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, di cui la presente costituisce integrazione e attuazione, relative alla ricostruzione degli istituti scolastici siti in Comune di San Ginesio, tra cui l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau», e in particolare l'impossibilità di realizzare il progetto originariamente predisposto;

Considerato che, a seguito dei fatti su richiamati, il Comune di San Ginesio:

con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2 ottobre 2020, preso atto dei vincoli culturali insistenti sull'area originariamente individuata in via Roma per la ricostruzione delle scuole, ha disposto di realizzare presso detta area solo una parte del polo scolastico (denominato Lotto A), deliberando di dislocare presso l'area delle S.A.E. l'Istituto secondario I.P.S.I.A. «R. Frau» settori meccanica - elettronica - automazione e di arredi e forniture d'interni ed annessa palestra (denominato Lotto B);

con delibera di giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021 ha approvato il documento di sintesi di fattibilità che delinea le nuove previsioni progettuali dei due plessi scolastici, Lotti A e B su richiamati, alternativi al polo unico, nonché le prime disposizioni sull'esproprio per realizzare l'edificio scolastico su Lotto B;

con delibera di giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021 il Comune di San Ginesio ha approvato la modifica al documento di sintesi di fattibilità già approvato in data 21 gennaio 2021 definendo i quadri economici dei diversi interventi, in particolare stimando in euro 7.453.035,50 l'importo relativo alla realizzazione del



plesso scolastico «Zona SAE» sul Lotto B, da intendersi come stima di previsione ai fini della programmazione, suscettibile di variazione, secondo criteri di economicità, a seguito della approvazione dei progetti e dell'esatta definizione dei costi della progettazione e dei lavori, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'art. 12 dell'ordinanza n. 9 del 2021;

Considerato che, con ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021, la realizzazione presso l'area delle S.A.E. dell'Istituto secondario I.P.S.I.A. «R. Frau» è stata ritenuta di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto sussistenti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui alla medesima ordinanza;

Considerato che, con la medesima ordinanza, è stato ritenuto opportuno individuare il Comune di San Ginesio come soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 110 del 2020, in deroga all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato altresì che per il coordinamento degli interventi è stato individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario;

Considerato altresì che l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021 richiama la necessità di procedere con la massima semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione delle scuole e della sistemazione dei campi sportivi;

Considerato che l'ordinanza commissariale n. 9 del 2021, in relazione al fatto che il contratto di donazione di cui all'art. 769 codice civile esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali, ha consentito altresì al soggetto attuatore di avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio né utilità economica per tale soggetto, acquisendo, tramite donazioni, elaborati progettuali;

Considerato che, con nota protocollata in data 15 settembre 2021 al n. CGRTS0033229, è spontaneamente pervenuta da parte della Andrea Bocelli Foundation (di seguito, ABF) una proposta di donazione, in forma del tutto volontaria e gratuita, relativa a (a) progetto definitivo ed esecutivo per la ricostruzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» (b) risorse professionali funzionali alla realizzazione delle attività di *project management* (il «*Project Management*») nell'ambito dei suddetti Progetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo comprensive di Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e *team* multidisciplinare che comprende competenze legali, pedagogiche, architettoniche;

Considerato che successivamente, con nota protocollata al n. CGRTS0033230 in data 15 settembre 2021, è spontaneamente pervenuta da parte della Andrea Bocelli Foundation (di seguito, ABF) un'ulteriore proposta di donazione, in forma del tutto volontaria e gratuita, relativa a (a) progetto preliminare o studio di fattibilità oltre al progetto definitivo ed esecutivo e (b) progettazione di un campo da calcetto funzionalmente annesso alla scuola, da realizzare in lotto di terreno diverso seppure contiguo

nonché (c) direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione con riguardo alla realizzazione di quanto oggetto di progetto sub b);

Considerato che ABF è persona giuridica privata civilmente riconosciuta, senza fine di lucro, il cui statuto la impegna a perseguire esclusivamente finalità di interesse sociale operando in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'innovazione e della ricerca tecnologica e scientifica, dell'educazione e formazione dei giovani, oltreché della beneficenza, con particolare attenzione alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

Considerato che, agli scopi di cui sopra, lo statuto di ABF prevede che la Fondazione possa promuovere e sostenere iniziative comuni ad altri enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, e che la stessa già in passato ha supportato la realizzazione di iniziative finalizzate a restituire alla collettività edifici scolastici di interesse pubblico danneggiati a causa degli eventi sismici degli ultimi anni, e che anche in questa occasione ha manifestato la volontà di fornire il proprio sostegno alla comunità;

Considerato che ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Considerato che l'iniziativa di ABF si configura come espressione di sussidiarietà meritevole di valorizzazione per l'apporto solidaristico a favore della collettività orientato al perseguimento di interessi generali;

Considerato che la suddetta donazione consente un'accelerazione della realizzazione dell'intervento cui si riferisce senza comportare nessun impegno od onere a carico dell'amministrazione, determinando al contrario un risparmio significativo per la spesa pubblica, quantificabile indicativamente nei costi indicati dal quadro economico previsto per le voci di progetto di fattibilità tecnico economica (pari a euro 58.866,25 imponibili), progettazione definitiva (pari a euro 229.992,50 imponibili) e progettazione esecutiva (pari a euro 106.781,25 imponibili) e per la Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (pari a euro 255.522,50 imponibili) di tale intervento, per un importo complessivo pari a euro 651.162,50, oltre ad oneri di legge per un totale di euro 826.194,98;

Considerato che, ai sensi dell'art. 769 del codice civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione, e che nulla osta a che gli enti pubblici risultino donatari;

Vista la delibera ANAC n. 1151 dell'11 dicembre 2019;

Visto il Protocollo di legalità e l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza;

Viste le Linee guida n. 1 di ANAC e il bando tipo n. 3/2017;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016;

Visto il Prezziario unico del Cratere del Centro Italia - allegato 3 - ordinanza n. 58 del Commissario del Governo per la ricostruzione del 4 luglio 2018;



Visto l'art. 3, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017;

Visto l'art. 4, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 56 del 2018;

Visto l'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190 del 2012;

Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 192 del 2000, che sostituisce l'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinano l'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei comuni ad autorizzazione prefettizia;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 346 del 1990 i trasferimenti in favore dei comuni non sono soggetti ad imposta sulle donazioni;

Considerato che l'acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Titolo V (Delle Donazioni) del codice civile, il cui art. 782, primo comma, primo periodo, stabilisce che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità;

Ritenuto pertanto, in forza dei poteri di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 76 del 2020, di poter derogare all'art. 23 e all'art. 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, consentendo all'amministrazione di acquisire la progettazione e i servizi offerti da ABF tramite la donazione proposta da ABF, previa adozione di apposita delibera da parte del Comune di San Ginesio avente ad oggetto il relativo Accordo di donazione;

Considerato che si rende pertanto necessario integrare l'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021 e disciplinare le relative modalità attuative;

Ritenuto che la progettazione realizzata a cura e spese di ABF si debba conformare al documento di sintesi di fattibilità approvato con delibera di giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021, come modificata con delibera di giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021;

Ritenuto altresì che la progettazione realizzata a cura e spese di ABF debba essere valutata con le procedure amministrative previste dalla normativa in vigore e dall'ordinanza n. 9 del 29 maggio 2021;

Dato atto che il Commissario straordinario, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ha richiesto all'ANAC un parere preventivo sulla presente ordinanza, giusta nota in data 30 settembre 2021 prot. n. CGRTS - 54053;

Vista la nota acquisita al protocollo n. CGRTS-0055688-A-07/10/2021, con la quale l'ANAC ha formulato l'invito a valutare la possibilità di indicare ulteriormente nell'ordinanza talune previsioni, e tra queste anche la possibilità di indicare nella stessa che «i soggetti esecutori delle prestazioni dovranno possedere i requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico

professionali proporzionati e concordi con le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1 di ANAC e dal bando tipo n. 3/2017», nonché di prevedere il limite di conferimento di incarichi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017;

Dato atto che di quanto fatto oggetto di osservazione da parte dell'ANAC si è tenuto conto nella stesura della presente ordinanza e, con riguardo alle Linee guida n. 1 di ANAC e il bando tipo n. 3/2017, gli stessi sono stati richiamati con la precisazione che ne viene limitata l'applicabilità agli aspetti compatibili con le peculiarità della fattispecie in esame, mentre con riguardo al limite di conferimento di incarichi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 lo stesso non si è ritenuto di recepire in relazione al fatto che gli emolumenti dei professionisti coinvolti nelle attività oggetto dell'ordinanza saranno corrisposti da un ente privato e non dal soggetto attuatore pubblico;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.


Integrazione dell'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 2021

1. Al fine di integrare e dare attuazione a quanto previsto dall'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 29 maggio 2021 e in particolare all'art. 4, comma 5, ai sensi del quale il soggetto attuatore può porre a base delle procedure di affidamento di servizi di progettazione o di lavori progetti donati quale mero atto di liberalità da soggetti terzi senza alcun vantaggio né utilità economica per tali soggetti, e redatti da progettisti esterni per conto di questi, previa approvazione e validazione dei progetti stessi, al soggetto attuatore è consentito acquisire tramite donazione i servizi offerti da ABF e relativi a:

a) realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economica, nonché del progetto definitivo ed esecutivo per la ricostruzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» e annessa palestra;

b) realizzazione della progettazione di un campo da calcetto, funzionalmente annesso alla scuola, ma realizzato in lotto di terreno diverso seppure contiguo;

c) attività di *project management* (di seguito denominato «*Project Management*») nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) e b), consistenti in Direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e un *team* multidisciplinare comprensivo anche di competenze legali e architettoniche.



Art. 2.

Modalità di attuazione dell'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 2021

1. La possibilità di accettare la donazione di cui all'art. 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) la donazione rivesta carattere meramente liberale e non sia vincolata ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante;

b) la donazione non comporti nessun onere a carico del soggetto attuatore, né di altra amministrazione;

c) ABF dimostri di possedere i requisiti generali ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) ABF e i soggetti esecutori delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, accettino tutte le condizioni poste dal Protocollo di legalità e dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, in quanto compatibili;

e) ABF si impegni a rispettare i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) ABF presti adeguate garanzie per ogni responsabilità civile derivante da eventuali danni dovuti all'operato delle figure professionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con particolare riguardo al direttore dei lavori;

g) le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, siano eseguite da parte di soggetti dotati delle necessarie competenze e in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico professionali, proporzionati e concordi con le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1 di ANAC e dal bando tipo n. 3/2017, per gli aspetti compatibili con la donazione delle prestazioni in oggetto, e che abbiano dichiarato di:

1) essere composti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nonché iscritti nell'anagrafe dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, personalmente responsabili e nominativamente indicati, e per i quali non ricorra alcuna causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2) aver eseguito il calcolo dei corrispettivi secondo quanto indicato nel decreto ministeriale 17 giugno 2016;

3) applicare quale riferimento nelle valutazioni il Prezziario unico del Cratere del Centro Italia - allegato 3 - ordinanza n. 58 del Commissario del Governo per la ricostruzione del 4 luglio 2018;

4) impegnarsi ad ultimare le prestazioni progettuali in tempi compatibili con quanto indicato nell'art. 4, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 56 del 2018;

5) impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

h) la progettazione sia conforme a quanto previsto dal documento di sintesi di fattibilità approvato con delibera di Giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021, come

modificato dalla delibera di Giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021, nonché da eventuali ulteriori atti amministrativi successivi e nel limite del quadro economico di spesa indicativo previsto per le voci di progettazione preliminare (pari a euro 58.866,25 imponibili), definitiva (pari a euro 229.992,50 imponibili) ed esecutiva (pari a euro 106.781,25 imponibili) e per la Direzione lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (pari a euro 255.522,50 imponibili) di tale intervento, per un importo complessivo pari a euro 651.162,50, oltre ad oneri di legge per un totale di euro 826.194,98;

i) la progettazione preveda la realizzazione di edifici conformi alla classificazione di edificio strategico di classe d'uso IV, ai sensi della disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni;

l) le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, avvengano sotto il controllo dell'amministrazione, che rimarrà libera di approvare o meno la progettazione, nonché di apportare le modifiche che ritenesse necessarie, e non sarà vincolata alla sua realizzazione;

m) l'operato del personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sia sottoposto al controllo dell'amministrazione, che potrà avvalersi anche di un collaudatore nell'esecuzione, e in particolare del Rup.

Art. 3.

Incompatibilità

1. I soggetti che hanno redatto i progetti di cui all'art. 1 non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura diversi da quelli di cui al medesimo art. 1 o di lavori connessi finalizzati alla realizzazione dell'Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato «R.Frau», annessa palestra e campo da calcetto. Ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.

2. I divieti di cui al comma precedente sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

3. Si applicano i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. A seguito di delibera di accettazione della donazione da parte dell'Amministrazione comunale, gli oneri per il Lotto B di cui all'art. 12 dell'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 29 maggio 2021, stimati in euro 7.453.035,50, sono ridotti degli importi sostenuti dalla ABF, quantificati, come da art. 2, comma 1, lettera h), nella misura complessiva di euro 651.162,50, oltre ad oneri di legge per un totale di euro 826.194,98, e il relativo importo torna a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.



Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 25 ottobre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2842*

22A01836

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali. (Ordinanza n. 29).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-

cembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: “4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021”. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel S.O. n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;


Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022.

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 165 del 2001»);

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazio-



ne degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Ritenuto necessario, in relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, prevedere che le professionalità esterne di cui possono avvalersi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di supporto al complesso degli interventi, possano essere individuate anche in assenza di procedura comparativa, in deroga al comma 6-bis, del medesimo art. 7, nel limite di euro 75.000, prendendo a riferimento il previgente valore stabilito dal decreto-legge n. 76 del 2020 per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Ritenuto inoltre necessario, al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, nei casi in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, prevedere la possibilità, per i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, di dichiarare lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

Ritenuto necessario, al fine di velocizzare la ricostruzione, individuare soluzioni che consentano di avviare il ripristino degli aggregati di proprietà mista pubblico-privata unificando i diversi procedimenti previsti per le opere pubbliche e private attraverso interventi unitari nell'aggregato;

Ritenuto infine necessario procedere alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali n. 1 del 9 aprile 2021, n. 6 del 6 maggio 2021, nn. 14, 16 e 20 del 15 luglio 2021 e nn. 21, 23 e 26 del 13 agosto 2021;

Ritenuto necessario modificare l'importo stimato di euro 1.438.195,50 per la realizzazione dei sottoservizi centro storico - cunicoli ispezionabili nel centro storico del Comune di Amatrice, previsto nell'ordinanza n. 2 del 6 maggio 2021, per le motivazioni riportate nella relazione a firma del sub Commissario ing. Fulvio Soccodato, agli atti della struttura commissariale;

Considerato che, con riguardo agli interventi nel Comune di Valfornace di cui all'ordinanza speciale n. 5 del 6 maggio 2021:

l'area su cui sorgono gli immobili di via Don Orione ricade in una zona a vincolo PAI esondazione R4 sulla quale sono in fase di avviamento i lavori previsti dal progetto di mitigazione del rischio di cui ai provvedimenti dell'USR della Regione Marche ai sensi dell'ordinanza n. 37 del 2017, il collaudo dei lavori di completamento dei predetti immobili resta subordinato alla mitigazione dell'ambito di rischio idraulico, come pure il finanziamento dell'acquisto e relative spese legali dei medesimi immobili;

nel corso della realizzazione delle suddette opere di mitigazione è emersa la necessità di avviare un secondo stralcio di lavori, attualmente ancora non avviati;

al fine di non ritardare il completamento dei lavori relativi all'intervento di via Don Orione, occorre avviare quanto prima l'intervento di realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente La Valle e Fornace, già finanziato dall'ordinanza n. 109, n. ordine 583, Il stralcio lavori, di importo intervento euro 1.000.000, CUPC76B19000400002, rideterminato in fase di progettazione esecutiva in euro 2.314.932,98, prevedendo delle misure di accelerazione e semplificazione, in particolare consentendo, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata;

al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, si rende necessario consentire al soggetto attuatore di avvalersi anche per le opere di mitigazione del doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori e previo inserimento della relativa disposizione nei capitoli e nell'offerta economica;

Considerato che, con riguardo all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 relativa agli interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, come si evince dalla relazione a firma del sub Commissario ing. Gianluca Loffredo, agli atti della struttura commissariale:

il comune ha rappresentato l'urgente necessità di realizzare i lavori di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante sia in relazione al pericolo per l'incolumità pubblica, sia per le interferenze negative con riguardo alla ricostruzione privata;

le suddette opere di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante risultano propedeutiche in relazione ai pericoli che essi comportano per l'incolumità pubblica e alle interferenze negative che essi provocano con riguardo alla ricostruzione privata, in particolare con riguardo al ripristino dei sottoservizi e della viabilità;

il Comune di Castelsantangelo può essere individuato quale soggetto attuatore anche per i predetti interventi di messa in sicurezza;

si rende necessario prevedere modalità di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate, in particolare consentendo, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata;

Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso



il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Rilievi topografici

1. Nell'ambito delle attività per l'accelerazione della ricostruzione privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in mancanza o nell'impossibilità della certificazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i sub Commissari per il finanziamento delle attività necessarie al reperimento degli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio, anche con parziale variazione del sedime, propedeutici alla progettazione.

2. I comuni o i soggetti coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub Commissari designati, possono altresì stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o società pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti topografici e catastali della ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli relativi a GIS, BIM e *rendering* tridimensionali digitali dell'edificato.

3. I sub Commissari designati ed il comune curano il coordinamento delle attività poste in essere dagli enti e dalle società di cui al comma 2 e dai professionisti incaricati delle progettazioni dei muri di sostegno, terrazze e sottoservizi.

4. Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» che viene istituito attingendo alle risorse della contabilità speciale, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 per un importo massimo di euro 2 milioni.

Art. 2.

Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione

1. Le professionalità esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-*bis*, del medesimo art. 7. I relativi incarichi possono essere conferiti entro il limite di euro 75.000.

2. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 3.

Interventi su edifici di proprietà mista pubblico-privato

1. In relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, in presenza di interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata, indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata.

2. Il contributo spettante per le quote di proprietà privata e per le quote di proprietà comune è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al contributo per la ricostruzione delle finiture esclusive di proprietà pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, così come stanziato in ordinanze speciali già approvate; al medesimo contributo si provvede, per le ordinanze speciali di prossima approvazione, all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti stanziati da ciascuna ordinanza speciale.

3. Il presente articolo si applica agli interventi il cui valore, riferito alla parte pubblica, sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I sub Commissari individuano nelle relazioni istruttorie delle ordinanze speciali o, per le ordinanze speciali già adottate, con propri atti, gli edifici cui applicare la disciplina di cui al presente articolo, con esclusione degli immobili a prevalenza di proprietà pubblica per i quali sia già intervenuta l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa.

Art. 4.


Modifiche alle ordinanze speciali

1. All'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021 e con ordinanza n. 117 del 2021, relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 2, numero 3, la cifra «1.438.195,50» è sostituita dalla seguente «5.162.702,60»;

b) all'art. 12, comma 2, la parola «complessivo» è sostituita dalle seguenti «dei lavori»;

c) all'art. 12, comma 1, come modificato con l'art. 8, comma 6, dell'ordinanza n. 117 del 2021, la cifra «48.672.759,57» è sostituita dalla seguente «52.397.266,69» e la cifra «41.059.516,95» è sostituita dalla seguente «47.147.266,90».



2. All'ordinanza speciale n. 5 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1:

il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente «Il finanziamento dell'acquisto degli immobili di via Don Orione, come specificato nelle premesse, ha luogo solo all'avvenuto collaudo statico delle opere ai sensi del successivo comma 5 e per il relativo importo di aggiudicazione e delle relative spese legali. Il soggetto attuatore può comunque procedere all'avvio delle attività di progettazione e dei lavori di completamento degli edifici all'avvenuta acquisizione degli immobili. Tali attività, necessarie alla collaudabilità degli edifici, sono sin da ora a valersi sugli stanziamenti di cui alla presente ordinanza, definiti al comma 3, lettera b) del presente articolo.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il collaudo dell'intervento di cui al comma 3, lettera b) è, altresì, subordinato all'effettuazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico connesso agli eventi di piena del torrente La Valle e Fornace, ad oggi in fase di avvio, e alla conseguente riduzione del rischio dell'area su cui insistono gli edifici.»;

b) all'art. 5, dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti commi:

«19. Le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente La Valle e Fornace, già finanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, n. ordine 583, II stralcio lavori, di importo interventi euro 1.000.000, CUPC76B19000400002, rideterminato in fase di progettazione esecutiva in euro 2.314.932,98, possono essere affidate, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata.

20. Il comma 11 del presente articolo si applica anche ai contratti relativi ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 5 dell'art. 1 della presente ordinanza.

21. La mitigazione del rischio dell'area esondabile, così come definita dal PAI su cui insistono gli edifici di cui al comma 5 dell'art. 1 della presente ordinanza, è avviata dagli enti competenti all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di salvaguardia idraulica.»

3. All'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021, relativa agli interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti lettere:

«k) realizzazione della messa in sicurezza del dissesto da crollo in località Capoluogo, importo stimato come da CIR convalidata in euro 1.325.404,80;

l) realizzazione della messa in sicurezza del dissesto da crollo in località Vallinfante, importo stimato come da CIR convalidata in euro 2.166.507,77.»;

b) all'art. 1, comma 3, dopo l'ultimo punto elenco è aggiunto il seguente:

«- propedeuticità delle opere di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante, in relazione ai pericoli che essi comportano per l'incolumità pubblica e alle interferenze negative che essi provocano con riguardo alla ricostruzione privata e al ripristino dei sottoservizi e della viabilità.»;

c) all'art. 3:

al comma 1, le parole «la Regione Marche come definito nel comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, come definito all'art. 11»;

il comma 3 è abrogato;

d) all'art. 5, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente «c) con riguardo alla messa in sicurezza dei dissesti da crollo in località Capoluogo e Vallinfante, i relativi lavori possono essere affidati, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante il ricorso alla procedura negoziata;

e) all'art. 6, comma 15, le parole «lettere b), d), e), f), g), h), i) e j)» sono sostituite dalle seguenti «lettere b), d), e), f), g), h), i), j), k) e l)»;

f) all'art. 6, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma: «18. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi, in deroga all'art. 21 della legge forestale delle Marche n. 6 del 23 febbraio 2005, non è richiesta la procedura di autorizzazione all'abbattimento dei soggetti arborei necessari all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, ad eccezione degli esemplari ad alto fusto secolari.»;

g) all'art. 7, comma 1, dopo le parole «l'attività amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «relativa agli interventi previsti dalla presente ordinanza, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettere k) e l)»;

h) all'art. 12, comma 1:

la cifra «29.406.400,00» è sostituita dalla seguente «32.898.312,57»;

dopo le parole «n. 109 del 2020;» sono aggiunte le seguenti «per gli interventi di cui alle lettere k) e l) trova copertura per euro 2.200.000 all'interno delle risorse già stanziata con l'ordinanza n. 64 del 2018;»;

le parole «lettere c), d), e), f), g), h), i), j)» sono sostituite dalle seguenti «lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l)»;


la cifra «24.006.144,00» è sostituita dalla seguente «25.298.056,57».

Art. 5.

Rettifica di errori materiali nelle ordinanze speciali

1. All'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021 relativa agli interventi di ricostruzione dell'Università di Camerino, all'art. 8, comma 1, le cifre «19.905.840,00», «19.147.000,00» e «19.515.715» sono sostituite rispettivamente con «20.274.555,00», «20.626.497,00» e «20.995.212,00».

2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, come modificata con ordinanza speciale



n. 21 del 2021 e con ordinanza n. 117 del 2021, avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, la cifra «31.893.088,15» è sostituita dalla seguente «33.022.242,81».

3. All'ordinanza speciale n. 16 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021, avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Ussita:

a) all'art. 3:

al comma 1, le parole «la Regione Marche come definito nel comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, come definito all'art. 7»;

il comma 3 è abrogato;

b) all'art. 8 è abrogato il comma 2.

4. All'ordinanza speciale n. 20 del 15 luglio 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 21 del 2021, avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione nel Comune di Pieve Torina, all'art. 1, comma 1, numero 5), la cifra «3.300.000,00» è sostituita con la cifra «3.500.000,00».

5. All'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021 avente ad oggetto disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali, la lettera b), del comma 6, dell'art. 4, è abrogata e rivive l'importo di euro 29.406.400,00 secondo quanto originariamente previsto nell'art. 12, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 14 del 2021.

6. All'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto gli interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 11), la cifra «3.300.000,00» è sostituita con la cifra «1.800.000,00», mentre al medesimo art. 1, comma 1, lettera b), n. 13, la cifra «1.800.000,00» è sostituita con la cifra «3.300.000,00»;

b) all'art. 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 43.021.463,00 che trova copertura nelle somme stanziare per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020».

7. All'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 relativa agli interventi di ricostruzione del Capoluogo del Comune di Visso e frazioni:

a) all'art. 1, comma 4, le parole «la Regione Marche» sono sostituite con le parole «l'USR»;

b) all'art. 1, comma 5, le parole «la Regione» sono sostituite con le parole «l'USR»;

c) all'art. 5, comma 3, le parole «la Regione Marche è individuata» sono sostituite con le parole «l'USR è individuato»;

d) all'art. 9, comma 5, primo periodo, le parole «la Regione Marche, ai sensi dell'art. 5, comma 3» sono sostituite con le parole «l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, ai sensi dell'art. 5, comma 3, anche avvalendosi della struttura regionale competente in materia».

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza, per un importo pari a euro 7.016.419,67, si provvede con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 200*

22A01837

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

Interventi di ricostruzione degli immobili dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo. (Ordinanza n. 30).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal



sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

“4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021”. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450, della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; e prevede altresì che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al citato comma 2 dell'art. 11, il Commissario

straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;


Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture



o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizioni delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Dato atto che i Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo hanno richiesto l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;


Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dei comuni interessati e dalla struttura del sub Commissario, come risultanti dalle relazioni del sub Commissario allegate alla presente ordinanza (Allegato n. 1 - Relazione istruttoria Comune di Mogliano, Allegato n. 2 - Relazione istruttoria Comune di Montelparo e Allegato n. 3 - Relazione istruttoria Comune di Castelraimondo);

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) nel Comune di Mogliano gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilità di porzioni significative di alcuni edifici e pertanto si rendono necessari e urgenti gli interventi di ricostruzione meglio individuati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente:

1. delocalizzazione della Casa di riposo comunale di Santa Colomba, presso un'area di proprietà comunale;
2. recupero con miglioramento sismico del palazzo comunale, denominato *ex* Palazzo Forti sito in centro storico;
3. recupero con miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza;

b) nel Comune di Montelparo, come meglio descritto nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza, gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilità del palazzo comunale che ospitava il centro operativo comunale, il COC, gli uffici tecnici e quelli amministrativi, la farmacia ed un ambulatorio medico e dell'*ex* convento agostiniano che ospitava l'ostello comunale, il bar centrale, e diverse associazioni;



c) nel Comune di Castelraimondo, come meglio descritto nell'Allegato n. 3 alla presente ordinanza, gli eventi sismici del 2016/2017 hanno determinato l'inagibilità del cavalcavia ferroviario in via Lapidoso che collega il capoluogo alla frazione Feggiani ed è pertanto necessario realizzare una bretella di collegamento tra la rotonda su via Lapidoso con la strada Septempedana, per consentire il passaggio dei mezzi pesanti durante gli interventi al cavalcavia e intervenire con lavori di recupero sul cavalcavia di via Lapidoso;

Dato atto che:

i. gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera a) risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

1. la ricostruzione del palazzo comunale di Morigliano è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione con particolare riferimento alla scuola Luca Seri, sita in via Adriano Adriani n. 4, che ospita temporaneamente alcuni uffici comunali, e agli uffici del comune;

2. l'elevato grado di danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettività e la natura degli interventi di carattere propedeutico alla ricostruzione pubblica e privata, rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della città;

3. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunità, propedeutici alla cantierizzazione della ricostruzione pubblica e privata e necessari a facilitare la continuità della ricostruzione;

4. è urgente ricostruire la Casa di riposo di proprietà comunale attualmente delocalizzata fuori dal territorio comunale in una struttura alberghiera privata che non presenta adeguati spazi, funzioni e dotazioni impiantistiche, anche al fine di ridurre gli oneri per il comune e garantire agli ospiti della RSA e ai parenti in visita adeguati spazi, anche tenuto conto delle misure di contrasto al diffondersi del virus SARS-COV2;

5. l'urgenza dell'intervento di ripristino e miglioramento sismico del palazzo comunale è strettamente connessa agli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione della scuola Luca Seri, sita in via Adriano Adriani n. 4, poiché la sede provvisoria degli uffici comunali è ad oggi ospitata in una porzione della scuola. L'intervento è critico e urgente anche in ragione della necessaria propedeuticità rispetto all'avvio dei lavori di ricostruzione della scuola in termini di economicità ed efficacia dei due interventi;

6. l'intervento di riparazione dei danni e miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza è urgente al fine di restituirla alla sua funzione, rappresentando anche un simbolo di appartenenza per la comunità dei fedeli e dell'intera cittadinanza;

ii. gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera b) risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

1. la mancanza di spazi da destinare alle associazioni ha aggravato lo spopolamento del comune, colpendo, in particolare, le attività socio-culturali ed economiche ed è pertanto urgente restituire alla cittadinanza adeguati spazi per lo svolgimento di tali attività;

2. gli spazi che ad oggi ospitano la farmacia e l'ambulatorio medico sono precari ed insufficienti, così come quelli che ospitano alcuni uffici comunali in un edificio limitrofo alla sede del palazzo comunale;

3. è urgente dotare il comune di adeguati edifici in cui svolgere le proprie funzioni strategiche e, allo stesso tempo, intervenire su un edificio, ex scuola, danneggiato dalla sequenza sismica del 2016 ma non utilizzato al momento del sisma, valorizzando l'area e riducendo in tal modo il degrado urbano;

4. la ricostruzione del Comune di Montelparo è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione dei tre edifici interessati dall'intervento unitario;

5. l'elevato danneggiamento del territorio, le funzioni che gli edifici e le infrastrutture svolgono in quanto esclusivamente vocate ad offrire servizi per i cittadini e per la collettività e la natura degli interventi di demolizione e ricostruzione, rendono necessario un intervento unitario, accelerato e prioritario al fine di ricostituire le condizioni di benessere e sviluppo della città;

6. gli interventi sono indispensabili per la ripresa del normale svolgimento della vita della comunità, e necessari a facilitare la continuità della ricostruzione;

7. il ripristino dell'edificio adibito ad ex scuola è considerato un intervento prioritario ed urgente per impedire il progressivo ammaloramento e consentire la piena funzionalità e continuità delle attività dell'amministrazione comunale;

iii. gli interventi di cui alla lettera c) risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto il cavalcavia ferroviario rappresenta l'unica efficace via di collegamento tra il quartiere Feggiani posto a nord della linea ferroviaria e la rimanente porzione del comune posta a sud. Il ripristino dell'infrastruttura è urgente per consentire il passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti impegnati nella ricostruzione privata della frazione di Feggiani nonché i mezzi al servizio delle attività commerciali e sportive della frazione;

Dato atto che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attivi-



tà pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara».

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto dei Comuni di Mogliano, di Montelparo e Castelraimondo;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici, delle infrastrutture viarie e delle strutture sopra indicati dei Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo meglio dettagliati negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza;

Considerato che gli interventi relativi al Comune di Mogliano risultano tutti inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presunto di spesa rispettivamente pari a euro 3.950.000,00 per la casa di riposo, euro 1.484.000,00 per la sede comunale ed euro 936.000,00 per la Chiesa Santa Maria;

Considerato che per gli interventi nel Comune di Montelparo inseriti nell'Allegato 2 si rende necessario stanziare l'importo di euro 1.250.000,00, stimato in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra il Comune di Montelparo, l'USR delle Marche e la struttura del sub Commissario, come meglio illustrati nell'Allegato n. 2 alla presente ordinanza;

Considerato che l'intervento relativo al Comune di Castelraimondo risulta inserito nell'Allegato 3 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presunto di spesa pari a euro 450.000,00;

Considerato che dall'istruttoria compiuta dalla struttura del sub Commissario congiuntamente al Comune di Castelraimondo è emersa, al fine di realizzare compiutamente l'intervento relativo al medesimo comune, l'esigenza di modificare e integrare l'importo previsionale di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo previsionale stimato di euro 3.450.000,00, come meglio illustrato nell'Allegato n. 3 alla presente ordinanza, fermo restando che l'importo definitivo sarà stabilito dal progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per l'intervento;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 11.983.424,49, di cui euro 6.820.500,56 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 5.162.923,93 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione di cui agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che i Comuni di Mogliano, Montelparo e Castelraimondo hanno dichiarato di disporre di un organico idoneo all'attuazione degli interventi;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Mogliano, al Comune di Montelparo e al Comune di Castelraimondo, ciascuno per quanto di competenza, la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;


Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;



Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come disciplinato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è connotato da un sufficiente grado di dettaglio e da una analisi comparativa delle diverse soluzioni in termini di costi e benefici per la collettività e della qualità ed efficienza energetica dell'opera, essendo richiesto anche il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;


Ritenuto al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere che il soggetto attuatore possa valutare la possibilità di procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi;

Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;



Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici nel Comune di Mogliano e nel Comune di Montelparo, e di riparazione del ponte stradale nel Comune di Castelraimondo meglio descritti negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

1. delocalizzazione della Casa di riposo comunale di Santa Colomba, importo stimato da CIR dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche euro 3.083.600,00, già finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 3.950.000,00;

2. recupero con miglioramento sismico del palazzo comunale, denominato ex Palazzo Forti sito in centro storico, importo validato in sede di conferenza permanente per euro 2.914.824,49, già finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 1.484.000,00;

3. recupero con miglioramento sismico della Chiesa di Santa Maria di Piazza, importo stimato da CIR dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche euro 1.285.000,00, già finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 936.500,00;

4. ricostruzione dell'edificio polifunzionale di via Risorgimento del Comune di Montelparo per un importo previsionale stimato di euro 1.250.000,00;

5. realizzazione nel Comune di Castelraimondo di una bretella di collegamento tra la rotonda di via Lapidoso e la strada Septempedana e lavori di recupero del cavalcavia di via Lapidoso per un importo previsionale stimato di euro 3.450.000,00, già finanziato ex ordinanza n. 109 del 2020 per euro 450.000,00.

2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, punti 4 e 5, sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto in forza di valutazioni parametriche secondo criteri condivisi dagli uffici dell'amministrazione comunale, dall'USR delle Marche e dalla struttura sub commissariale, come meglio illustrati negli Allegati n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi di cui in premessa come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Mogliano, il Comune di Montelparo e il Comune di Castelraimondo.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti dei comuni ed il sub Commissario, negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Lofredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.


Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, il Comune di Mogliano, il Comune di Montelparo e il Comune di Castelraimondo, ciascuno per gli interventi ricadenti sul proprio territorio, sono individuati quali soggetti attuatori per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Mogliano, il Comune di Montelparo e il Comune di Castelraimondo sono considerati idonei ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto hanno attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può



avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. La professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto at-

tuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;


b) per l'affidamento dei lavori relativi all'ex Palazzo Forti - sede comunale e della Chiesa di Santa Maria in Piazza, nel Comune di Mogliano, edificio polifunzionale di via Risorgimento nel Comune di Montelparo e della bretella di collegamento nel Comune di Castelraimondo, tutti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in considerazione dell'esigenza di accelerare i tempi come meglio riportato negli allegati 1, 2, 3 è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.



5. Con riferimento agli interventi relativi alla Casa di riposo comunale di Santa Colomba del Comune di Mogliano il soggetto attuatore può affidare i lavori congiuntamente ai servizi tecnici progettuali sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica che abbia il contenuto minimo di cui alla circolare ministeriale 30 agosto 2021 e previo parere degli enti interessati, nulla osta o autorizzazioni acquisiti nell'ambito della conferenza speciale dei servizi.

6. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Il Comune di Castelraimondo può ripartire funzionalmente gli interventi di riparazione del cavalcavia e la bretella in considerazione dell'esecuzione degli interventi medesimi in due distinte fasi temporali.

8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.

9. Per gli interventi da eseguire sull'ex Palazzo Forti - sede comunale e Chiesa di Santa Maria di Piazza, edifici esistenti e vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai fini dell'accelerazione dell'esecuzione dell'intervento, in deroga all'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale n. 49/2018, il soggetto attuatore può autorizzare il direttore dei lavori a disporre modifiche di dettaglio, anche comportanti aumento o diminuzione fino alla percentuale del 5,00 per cento dell'importo contrattuale, previa preventiva comunicazione al RUP, senza necessità di redazione ed approvazione di apposita variante. La percentuale dei lavori è da intendersi complessiva.

10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

11. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

12. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere il soggetto attuatore in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica.

13. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

16. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

17. Ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, è consentito derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi.

18. Il soggetto attuatore Comune di Montelparo al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali può far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 3 per cento dell'importo dei lavori.

19. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.



3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, *nulla osta* o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i *nulla-osta* o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire, per gli interventi di ciascuno dei comuni di cui alla presente ordinanza, il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Mogliano e il Comune di Montelparo, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.


Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 11.983.424,49 di cui euro 6.820.500,56 trovano copertura all'interno delle risorse già stanziare con l'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 5.162.923,93 trovano copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

2. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Mogliano o il Comune di Montelparo o il Comune di Castelraimondo, ciascuno per quanto di competenza, all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del Comune di Mogliano o del Comune di Montelparo o del Comune di Castelraimondo.



3. Ai fini di quanto previsto al comma 2:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80 per cento dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 201*

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali>

22A01838

ORDINANZA 1° febbraio 2022.

Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, recante: «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021». (Ordinanza n. 124).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;


Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»);

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 310 del 31 dicembre 2021, in particolare i seguenti commi:

comma 449, a tenore del quale: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quinqies* è inserito il seguente: «4-*sexies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2022...»;

comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalità di cui al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle



misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» come modificata con ordinanze n. 114 del 9 aprile 2021, n. 123 del 31 dicembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

Visto in particolare l'art. 7 della richiamata ordinanza, rubricato «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020», con il quale nell'ordinanza n. 110 del 2020, dopo l'art. 6, viene inserito l'art. 6-bis «Disposizioni in materia di poteri sostitutivi»;

Dato atto che la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in sede di controllo preventivo, con nota acquisita agli atti al prot. n. CGRTS-0001972-A del 26 gennaio 2022, ha formulato alcuni rilievi ed osservazioni sulla predetta ordinanza n. 123 del 2021 e, in particolare, con riguardo all'art. 7, ha segnalato la necessità di chiarire la ragione della deroga all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990, tenuto conto che la «ratio dei poteri speciali attribuiti dal decreto-legge n. 76 del 2020 ai sub-commissari risponde ad una finalità acceleratoria degli interventi. La possibilità, invece, di fissare un nuovo termine per la conclusione del procedimento in deroga al comma 9-ter dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 non appare coerente con la ratio dei poteri speciali»;

Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0002259 del 28 gennaio 2022, sono stati forniti alla Corte dei conti i chiarimenti alle osservazioni formulate con riguardo all'ordinanza n. 123 del 2021 e contestualmente è stato comunicato che nella prima Cabina di coordinamento uti-

le si sarebbe provveduto a recepire quanto formato oggetto di rilievo con riguardo all'art. 7 dell'ordinanza n. 123 del 2021;

Ritenuto infine dover correggere l'errore materiale riportato all'art. 2, comma 2, nella parte in cui è stata indicata la data del 31 dicembre 2022 anziché la data del 31 dicembre 2021;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1° febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»


All'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), del comma 1, dell'art. 7, dell'ordinanza n. 123 del 2021 è sostituita dalla seguente:

«a) dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis (*Disposizioni in materia di poteri sostitutivi*). — 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.

2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonché in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la no-



mina del RUP, la nomina delle strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario designato invita il dirigente apicale a provvedere in via sostitutiva all'adozione dell'atto o dei provvedimenti non tempestivamente adottati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, decorsi dieci giorni, provvederà in via sostitutiva avvalendosi delle strutture di supporto o della struttura commissariale.

3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente.»;

all'art. 2, comma 2, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2021».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dalla attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 194

22A01861

ORDINANZA 10 febbraio 2022.

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - Anno 2022. (Ordinanza n. 125).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-sexies all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;



Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Considerato che:

l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lettera b) del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;

in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;

con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di *addendum* alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo *addendum*;

con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71, è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 dicembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un atto integrativo al citato atto di rinnovo della «convenzione»;

l'art. 5, §2, della richiamata convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima;

con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia fino al 31 dicembre 2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerato inoltre che:

il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unità di personale di cui la struttura commissariale può avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o

società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l'*addendum* di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;

l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;


con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 è stato approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020;

Visti altresì:

il comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che «per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonché dei commi da 459 a 466, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

il comma 9-*quater*, dell'art. 50, del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dall'art. 57, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che «Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate»;

l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 1, comma 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha stabilito che «per le medesime finalità di cui al comma 449, dell'articolo 1, comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono



sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2021”. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l’anno 2022»;

Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2022, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente ordinanza sotto la lettera A;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2022, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente ordinanza sotto la lettera B;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l’acquisizione di personale, oltre all’importo dell’IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all’art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, art. 50, comma 8 e comma 9-*quater*, introdotto dall’art. 57, comma 3-*quinquies*, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, e che la liquidazione dell’IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

Raggiunta l’intesa nella Cabina di coordinamento del 9 febbraio 2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera A, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2022 conformemente a quanto previsto dall’art. 1,

comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, e sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Agli oneri lordi connessi all’attuazione della convenzione, stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato A-*quinquies* «Nuovo quadro economico 2022» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 2.

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con Fintecna S.p.a.

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera B, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2022 conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, e sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Agli oneri lordi connessi all’attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.500.000,00 esclusa IVA, come specificato nel relativo Allegato «Quadro economico previsionale 2022» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3.


Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 4.

Dichiarazione d’urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni sulla acquisizione di personale della struttura commissariale e degli uffici speciali della ricostruzione e di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro e della gestione delle attività, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pub-



blicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 10 febbraio 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 372

AVVERTENZA:

Il testo integrale della presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze>

22A01862

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 223/2022 del 9 marzo 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IBUPROFENE B. BRAUN, confezioni:

045126012 - «400 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml;

045126024 - «400 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale in Carl Braun Strasse, 1 34212 - Melsungen - Germania.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: ES/H/0390/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2021/67,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 giugno 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle

disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01768

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun Melsungen», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 224/2022 del 9 marzo 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IBUPROFENE B. BRAUN MELSUNGEN, confezioni:

045125010 - «600 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml;

045125022 - «600 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale in Carl Braun Strasse, 1 34212 - Melsungen - Germania.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: ES/H/0392/001/R/001.



Codice pratica: FVRMC/2021/66,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 giugno 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01769

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak».

Estratto determina AAM/PPA n. 225/2022 del 9 marzo 2022

Autorizzazione variazione: è autorizzata la variazione di tipo II (C.I.4) - una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza - aggiornamento dei paragrafi 4.3 (controindicazioni) e 4.6 (gravidanza, fertilità e allattamento) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo a seguito della richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di riferimento (RMS) Francia, relativamente al medicinale: VOLTAREN OFTABAK.

Confezione: 037696010 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone PE da 10 ml con contagocce.

Titolare A.I.C.: Laboratories Thea, con sede legale Rue Louis Bleriot, 12 - 63017 Clermont Ferrand Cedex 2 - Francia.

Numero procedura: FR/H/0296/001/II/018.

Codice pratica: VC2/2020/297.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il fo-

glio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01770

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Nuroflex dolori muscolari e articolari», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 228/2022 del 9 marzo 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NUROFLEX DOLORI MUSCOLARI E ARTICOLARI,

confezioni 047036013 - «200 mg cerotto medicato» 2 cerotti in bustina PET/LDPE/AL/LDPE;

047036025 - «200 mg cerotto medicato» 4 cerotti in bustina PET/LDPE/AL/LDPE;

047036037 - «200 mg cerotto medicato» 6 cerotti in bustina PET/LDPE/AL/LDPE;

047036049 - «200 mg cerotto medicato» 8 cerotti in bustina PET/LDPE/AL/LDPE;

047036052 - «200 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina PET/LDPE/AL/LDPE.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Italia - codice fiscale 06325010152.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DE/H/5067/001/R/001.


Codice pratica: FVRMC/2020/195,

è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 25 maggio 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01771

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Zentiva»

Estratto determina n. 183/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: OMEGA 3 ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l.

Confezioni:

«1000 mg capsule molli» - 20 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048489013 (in base 10);

«1000 mg capsule molli» - 30 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048489025 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione:

conservare a temperatura non superiore ai 30°C. Conservare nel blister per proteggere dalla luce.

Composizione:

principio attivo: esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi mg 1000 con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9 - 1,5.

Rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza) - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

ipertrigliceridemia;

riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata insufficiente (il trattamento deve essere sempre associato ad adeguato regime dietetico).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048489013 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05.

Nota AIFA: 13.

Confezione: «1000 mg capsule molli» - 30 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048489025 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 Zentiva» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 Zentiva» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01839

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omega 3 Pensa»

Estratto determina n. 184/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: OMEGA 3 PENSA.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l.

Confezioni:

«1000 mg capsule molli» - 20 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048490015 (in base 10);

«1000 mg capsule molli» - 30 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048490027 (in base 10).


Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione conservare a temperatura non superiore ai 30°C. Conservare nel blister per proteggere dalla luce.

Composizione:

principio attivo: esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi mg 1000 con un contenuto in EPA e DHA non inferiore all'85% ed in rapporto fra loro di 0,9 - 1,5;



rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (Piacenza), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

ipertrigliceridemia;

riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata insufficiente (il trattamento deve essere sempre associato ad adeguato regime dietetico).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«1000 mg capsule molli» - 20 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048490015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05;

nota AIFA: 13;

«1000 mg capsule molli» - 30 capsule in blister PVC_PVDC/AL - A.I.C. n. 048490027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 Pensa» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 Pensa» (esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva

va 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01840

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Genetic»

Estratto determina n. 187/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE GENETIC.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.

Confezioni:

«25 mcg/50 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049719014 (in base 10);

«25 mcg/125 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049719026 (in base 10);

«25 mcg/250 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049719038 (in base 10).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Il contenitore contiene un liquido pressurizzato. Non esporre a temperature superiori a 50°C, proteggere dalla luce solare diretta. Non forare, rompere o bruciare il contenitore, anche se vuoto.

Come per la maggior parte dei medicinali contenuti in bombole sotto pressione, l'effetto terapeutico di questo medicinale può diminuire quando il contenitore è freddo.

Composizione:

principio attivo: salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e fluticasone propionato;

rilascio dei lotti: Genetic S.p.a., contrada Canfora, Fisciano, Salerno, 84084, Italia.

Indicazioni terapeutiche:

«Salmeterolo e Fluticasone Genetic» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un medicinale di associazione ($\beta 2$ agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con $\beta 2$ agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»;

oppure:

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $\beta 2$ agonisti a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mcg/50 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049719014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,85;



«25 mcg/125 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049719026 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 35,33;

«25 mcg/250 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049719038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 47,11.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Salmeterolo e Fluticasone Genetic» (salmeterolo e fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01841

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duobexon»

Estratto determina n. 188/2022 dell'8 marzo 2022

Medicinale: DUOBEXON.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.

Confezioni:

«25 mcg/50 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049718012 (in base 10);

«25 mcg/125 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049718024 (in base 10);

«25 mcg/250 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049718036 (in base 10).

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare a temperatura non superiore a 25°C.

il contenitore contiene un liquido pressurizzato. Non esporre a temperature superiori a 50°C, proteggere dalla luce solare diretta. Non forare, rompere o bruciare il contenitore, anche se vuoto.

come per la maggior parte dei medicinali contenuti in bombole sotto pressione, l'effetto terapeutico di questo medicinale può diminuire quando il contenitore è freddo.

Composizione:

principio attivo: salmeterolo (come salmeterolo xinafoato) e fluticasone propionato.

Rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a.

Contrada Canfora, Fisciano, Salerno, 84084, Italia.

Indicazioni terapeutiche

«Duobexon» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando l'uso di un medicinale di associazione (β 2 agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide per via inalatoria) è appropriato:

in pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con β 2 agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»;

oppure:

in pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con β 2 agonisti a lunga durata d'azione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mcg/50 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049718012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,85;

«25 mcg/125 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049718024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 35,33

«25 mcg/250 mcg/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in AL con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 049718036 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 47,11.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Duobexon» (salmeterolo e fluticasone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01842



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto dell'associazione «Azione»

Art. 1.

Denominazione

1.1. È costituita l'associazione «Azione».

Art. 2.

Sede

2.1. Azione ha sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 21.

Art. 3.

Oggetto e finalità

3.1. Azione è un'associazione politica a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

3.2. Azione promuove il pensiero politico liberal-progressista fondato su un patriottismo inclusivo, italiano ed europeo, su un'economia sociale e di mercato, innovativa ed ecologicamente sostenibile e sull'attenzione primaria al progresso della società. Persegue una sempre maggiore integrazione e democraticità dell'Unione europea e promuove gli obiettivi della tutela dei valori fondamentali della democrazia liberale, dello stato di diritto, della libertà personale ed economica, della solidarietà sociale e dello sviluppo sostenibile. In coerenza con il principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo essenziale dello Stato nel contrasto alle fragilità del tessuto sociale e alle fratture geografiche, generazionali ed economiche.

Art. 4.

Durata

4.1. La durata di Azione è indeterminata.

Art. 5.

Simbolo di Azione

5.1. Il simbolo di Azione è il seguente: costituito da un cerchio diviso in due semicerchi:

quello superiore con fondo bianco bordato di blu, con al centro, su una riga, la dicitura «Azione» di colore blu nelle prime tre lettere sfumato al verde nelle ultime tre lettere, in grassetto maiuscolo lievemente inclinato da sinistra verso destra, con la A iniziale in carattere più grande, con all'interno una freccia bianca in orizzontale da sinistra verso destra, che si confonde a sinistra allo sfondo;

quello inferiore, di colore blu, con al centro in grassetto maiuscolo in colore bianco, su due righe la dicitura «con Calenda», ed è allegato in forma grafica al presente atto, di cui forma parte integrante, come allegato «B».

5.2. Il simbolo di Azione è utilizzato in conformità al presente statuto e ne può essere autorizzato l'utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

5.3. I gruppi e le altre articolazioni territoriali e tematiche riconosciute ai sensi del successivo art. 19 utilizzano il simbolo in conformità al presente statuto, ai regolamenti e alle determinazioni del comitato direttivo.

5.4. Qualsiasi decisione relativa all'utilizzo del simbolo è di competenza del comitato direttivo.

5.5. Le modifiche del simbolo e della denominazione di Azione sono approvate dall'assemblea, su proposta del comitato direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in conformità all'art. 12.10.

Art. 6.

Associati e adesioni collettive

6.1. Gli associati sono i cittadini dell'Unione europea che acquistano la qualità di associato in conformità al presente statuto.

6.2. Coloro che intendono iscriversi ad Azione inviano richiesta scritta al comitato direttivo. La richiesta di iscrizione può essere respinta con decisione motivata dal comitato direttivo.

6.3. Gli associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal comitato direttivo in conformità al presente statuto.

6.4. Presso la sede di Azione è tenuto un registro degli associati.

6.5. I dati personali degli associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall'associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente *pro tempore*.

6.6. Azione promuove la trasparenza della gestione dell'associazione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni del comitato direttivo e dell'assemblea. Gli associati hanno diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, secondo modalità stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 7.

Diritti e doveri degli associati

7.1. L'appartenenza a Azione ha carattere libero e volontario.

7.2. Tutti gli associati hanno diritto di:

1) partecipare all'attività e agli organi di Azione, in conformità al presente statuto;

2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti Azione, in conformità allo statuto, ai regolamenti e a quanto stabilito dagli organi dell'associazione;

3) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente statuto.

7.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, hanno i seguenti doveri:

1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Azione;

2) rispettare le deliberazioni degli organi dell'associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi di Azione;

3) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo statuto e dalla legge in generale;

4) pagare la quota di iscrizione.

Art. 8.

Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1) dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al presidente;

2) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione.

8.2. La perdita della qualità di associato può avvenire anche per esclusione deliberata dal comitato direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi:


1) mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'associazione;

2) gravi violazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;

3) perdita dei requisiti per l'ammissione ad associato;

4) azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell'Associazione.

La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal comitato direttivo. In tal caso, l'audizione dell'associato deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l'audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il comitato direttivo può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria di tutti i diritti dell'associato interessato.



8.3. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di Azione perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

Art. 9.
Organi

9.1. Sono organi dell'associazione:

- a) il Congresso nazionale;
- b) l'assemblea;
- c) il comitato direttivo;
- d) il segretario;
- e) il presidente;
- f) il tesoriere;
- g) il collegio dei probiviri.

Art. 10.
Congresso nazionale

10.1. Il Congresso nazionale decide sulle linee e sugli obiettivi generali dell'azione politica di Azione, elegge il segretario e i membri dell'assemblea e approva mozioni di indirizzo politico o organizzativo.

10.2. Il Congresso nazionale è convocato ogni due anni. È inoltre convocato in via straordinaria in caso di cessazione del mandato del segretario per qualsiasi motivo, o quando la convocazione sia deliberata, a maggioranza assoluta, dall'assemblea.

10.3. Il Congresso nazionale è disciplinato da un regolamento (il «Regolamento congressuale») approvato dal comitato direttivo a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le candidature a segretario vengono presentate, sulla base di una mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell'assemblea che, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere; ciascuna candidatura deve essere corredata delle sottoscrizioni di un numero di associati pari almeno al 5% (cinque per cento) del totale degli associati alla data di convocazione del Congresso nazionale;

b) nei sessanta giorni antecedenti la data del Congresso nazionale, si tengono le votazioni locali sulle mozioni congressuali e sulle candidature in assemblea, assicurando la regolarità e la segretezza del voto; il regolamento del congresso può prevedere il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino tale regolarità e segretezza;

c) la ripartizione dei seggi in assemblea è fatta su base regionale in proporzione alla popolazione residente, al numero di associati iscritti nella regione e, a partire dal secondo Congresso nazionale, al numero di voti ricevuti alle ultime elezioni politiche in ciascuna regione; il regolamento congressuale può prevedere ulteriori ripartizioni dei seggi assegnati a ciascuna regione in collegi provinciali o locali, sulla base dei medesimi criteri, quando il numero degli associati della regione superi una determinata soglia stabilita nel regolamento congressuale;

d) anche al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale, salvo quanto previsto al successivo paragrafo f); i seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono ripartiti sulla base dei resti, nell'ambito di ciascun collegio regionale;

e) sono ammessi al voto gli associati iscritti nell'elenco degli associati alla data in cui viene convocato il Congresso nazionale che siano in regola con gli obblighi statuari al momento dell'esercizio del voto;

f) nel caso in cui la lista di uno dei candidati a Segretario ottenga oltre il 40% (quaranta per cento) dei voti, tale candidato è eletto segretario senza necessità di voto dell'assemblea; in tale ipotesi, sono eletti di diritto in assemblea i primi quarantacinque candidati non eletti inclusi nella lista del segretario eletto, fermo restando che, al fine di assicurare un'adeguata rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui siano state presentate una pluralità di liste, in nessun caso il numero totale di candidati eletti dalla lista del segretario può superare i duecentosettanta membri;

g) nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la soglia del 40% (quaranta per cento), il segretario è eletto dall'assemblea;

h) in occasione di ogni Congresso nazionale, l'assemblea elegge il presidente e due vice presidenti, di cui uno vicario, il comitato direttivo e il tesoriere.

Art. 11.
Assemblea

11.1. L'Assemblea delibera:

- 1) sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- 2) sull'elezione del comitato direttivo, del presidente e del tesoriere;
- 3) sull'esclusione degli associati;
- 4) sulle modifiche al presente statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, da adottarsi con le procedure e le maggioranze ai sensi dell'art. 5.5. del presente statuto;
- 5) sui regolamenti;
- 6) sulle mozioni di sfiducia nei confronti del segretario, del presidente e/o del tesoriere;
- 7) sulla fusione con altra associazione o ente;
- 8) sullo scioglimento dell'associazione;
- 9) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo statuto.

11.2. L'assemblea resta in carica fino al successivo Congresso nazionale di Azione.

11.3. Le mozioni di sfiducia nei confronti del segretario, del presidente e/o del tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei membri dell'assemblea. In tal caso il presidente è tenuto a convocare l'assemblea, con solo tale argomento all'ordine del giorno, entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 12.
Partecipazione all'assemblea

12.1. Hanno diritto di partecipare e votare in assemblea:

- a) trecento membri eletti ai sensi dell'art. 10.3;
- b) il segretario;
- c) i membri del comitato direttivo;
- e) parlamentari, consiglieri regionali, sindaci dei comuni con più di settantamila abitanti.

12.2. Ciascun membro dell'assemblea resta in carica fino al Congresso nazionale successivo e ha diritto a un voto.

12.3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

12.4. L'assemblea è convocata dal presidente con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dagli associati al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'associazione), almeno sette giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno ventiquattro ore di anticipo.


12.5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora, della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

12.6. All'assemblea è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell'assemblea, con il limite di una delega per delegato.

12.7. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero di associati partecipanti. L'assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli associati.

12.8. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro vice presidente. Il presidente nomina un segretario della riunione.

12.9. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. L'esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. Le deliberazioni sull'elezione alle cariche previste dal presente statuto sono votate a scrutinio segreto.



12.10. Le modifiche dello statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 13.

Composizione e funzioni del comitato direttivo

13.1. Il comitato direttivo è l'organo esecutivo, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso nazionale, per l'attuazione delle decisioni dell'assemblea e per l'adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità di Azione. Si riunisce con frequenza almeno bimestrale.

13.2. In particolare, il comitato direttivo:

a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal tesoriere, da sottoporre all'assemblea ai sensi di legge o del presente statuto;

b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l'attuazione degli obiettivi dell'associazione;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di genere, al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di *curricula* che possono essere presentati da singoli associati o su iniziativa dei gruppi di Azione, sentiti i coordinamenti territoriali di cui all'art. 18.6, secondo le modalità stabilite con regolamento del comitato direttivo;

e) stabilisce l'importo e la scadenza del contributo dovuto dagli associati;

f) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

g) delibera l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 8.2 e approva le altre sanzioni disciplinari di cui all'art. 20.5;

h) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto;

i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente statuto.

13.3. Il comitato direttivo resta in carica per un periodo due anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso nazionale.

13.4. Del comitato direttivo fanno parte:

a) il segretario;

b) il presidente e i vice presidenti;

c) il tesoriere;

d) trenta membri eletti dall'assemblea in occasione del Congresso nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 13.6;

e) fino a un massimo di sei membri cooptati in qualsiasi momento dal comitato direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del segretario. I membri così cooptati devono, a pena di decadenza, essere confermati con deliberazione dell'assemblea entro sei mesi dalla cooptazione;

f) i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci dei comuni con più di settantamila abitanti iscritti ad Azione.

Partecipano al comitato direttivo, senza diritto di voto, i segretari regionali eletti in conformità al presente statuto e i responsabili dei dipartimenti tematici designati dal segretario.

13.5. L'elezione dei membri di cui all'art. 13.4 d) avviene sulla base di un sistema di liste, con metodo proporzionale, salvo che, nel caso in cui la prima lista ottenga più del 40% (quaranta per cento) dei voti, da tale lista vengono eletti anche i primi cinque membri che risulterebbero non eletti applicando il metodo proporzionale e i membri attribuiti alle altre liste vengono ridotti proporzionalmente. Al fine di perseguire l'obiettivo della parità di genere di cui all'art. 51 della Costituzione, almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista deve appartenere al genere meno rappresentato.

13.6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti di cui all'art. 13.4 d), il comitato direttivo viene integrato automaticamente mediante l'inserimento del primo dei non eletti ai sensi dell'art. 13.5, che resta in carica fino alla scadenza dell'intero comitato direttivo.

13.7. Il comitato direttivo si riunisce con un preavviso di ventiquattro ore, su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a sei ore.

13.8. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

13.9. Al comitato direttivo è consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all'occorrenza, garantiscano la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: (a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

13.10. Il comitato direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il comitato direttivo è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri.

13.11. Il comitato direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Il segretario

14.1. Il segretario è eletto dal Congresso nazionale e ha la responsabilità politica ed elettorale di Azione. Resta in carica fino al primo Congresso nazionale successivo alla sua elezione e rappresenta l'associazione in tutte le attività finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dal congresso, dall'assemblea e dal comitato direttivo. In particolare, il segretario:

a) coordina le iniziative politiche di Azione;

b) rappresenta Azione nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;

c) sottopone proposte di deliberazione all'assemblea e al comitato direttivo;

d) nomina la segreteria;

e) assicura un adeguato coordinamento tra Azione e gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale;

f) coordina le articolazioni territoriali e tematiche di Azione.

14.2. Il segretario rappresenta l'associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all'associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Il segretario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina in materia, stabilisce le regole finanziarie e di gestione che devono essere applicate dalle articolazioni territoriali, sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche dell'assemblea e del comitato direttivo, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi Azione, e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione e assume la titolarità dei nomi a dominio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale dell'associazione. Il Segretario può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

14.3. Il segretario, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell'interesse dell'associazione, sottoponendoli per la ratifica al comitato direttivo non oltre sette giorni dalla loro esecuzione.

14.4. Il segretario si avvale del supporto politico e organizzativo della segreteria, che si compone di non più di dodici membri designati dal segretario, che può revocarli in qualsiasi momento. La segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il segretario nell'esecuzione del mandato. Il segretario nomina i responsabili dei dipartimenti tematici di Azione e può attribuire ai membri della segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni della segreteria sono convocate dal segretario e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da questo stabilite.



Art. 15.
Il presidente

15.1. Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi. Resta in carica fino al congresso successivo alla sua elezione e comunque per non più di due anni. Il presidente presiede le riunioni dell'assemblea, convoca il congresso, è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale.

15.2. L'assemblea nomina due vice presidenti, di cui uno vicario, che restano in carica fino al congresso successivo alla loro elezione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall'altro vice presidente.

Art. 16.
Tesoriere

16.1. Il tesoriere viene eletto dall'assemblea in occasione del Congresso nazionale e resta in carica fino al successivo Congresso nazionale e, comunque, per non più di due anni.

16.2. Il tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di Azione a tutti i fini di legge, nonché dell'attuazione delle determinazioni del Comitato direttivo.

16.3. Il tesoriere predispose e sottopone al comitato direttivo un rendiconto semestrale dell'attività svolta redatto con modalità approvate dal comitato direttivo, nonché le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti contabili di cui all'art. 13.2, a), assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.

16.4. Il tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet di Azione. Assicura la massima trasparenza della gestione dell'associazione.

16.5. Al tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge n. 441/82.

Art. 17.
Esercizio sociale, bilanci e patrimonio

17.1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell'associazione al 31 dicembre 2019. I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

17.2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

17.3. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell'associazione.

17.4. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dall'eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi.

Art. 18.
Articolazioni territoriali e tematiche

18.1. Azione è organizzato in gruppi territoriali e tematici. I gruppi sono costituiti da almeno cinque associati e ad essi possono partecipare anche persone non iscritte a Azione.

18.2. I gruppi possono essere territoriali o tematici. Promuovono gli obiettivi di Azione, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, promuovono le campagne di iscrizioni a Azione, sostengono le campagne elettorali alle quali Azione decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione di altre liste, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi. Non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare Azione.

18.3. I gruppi tematici sono articolazioni scientifiche, tecniche e culturali di Azione, sono coordinati dai responsabili dei dipartimenti tematici, svolgono funzioni ausiliarie, consultive e propositive, contribuiscono alla formazione e all'aggiornamento degli iscritti e alla preparazione dei candidati. Con regolamento del comitato direttivo sono

regolamentate le modalità di organizzazione, funzionamento, e coordinamento dei gruppi e la loro interazione con le articolazioni territoriali di Azione.

18.4. I gruppi si finanziano autonomamente mediante l'applicazione di quote associative ulteriori rispetto a quella di iscrizione a Azione e attraverso contributi degli associati e di terzi. In ogni caso, l'associazione riserva almeno il 10% (dieci per cento) dei propri proventi delle iscrizioni alle articolazioni territoriali. Le modalità di assegnazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con regolamento approvato dal comitato direttivo.

18.5. I gruppi territoriali possono creare coordinamenti regionali, a condizione che agli stessi partecipino almeno i tre quarti dei gruppi costituiti nella regione. I coordinamenti hanno funzioni di raccordo tra il territorio e gli organi centrali di Azione, di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale, di promozione della collaborazione tra i diversi gruppi e di coordinamento dell'iniziativa politica. Fino al primo Congresso nazionale e all'istituzione dei coordinamenti locali di cui al successivo paragrafo 18.6, i coordinamenti non hanno rappresentanza politica.

18.6. Con il primo Congresso nazionale di Azione sono istituiti coordinamenti dei gruppi ai livelli regionale, provinciale, comunale e, per le città metropolitane, municipale. Sono organi dei coordinamenti regionali: a) l'assemblea degli iscritti; b) il segretario; c) il consiglio direttivo, di cui sono membri di diritto, senza diritto di voto, e secondo modalità stabilite con regolamento del comitato direttivo, tutti i coordinatori dei gruppi costituiti nel territorio. Le modalità di elezione e funzionamento dei coordinamenti regionali sono definite dal regolamento del comitato direttivo.

18.7. Il segretario, sentito il comitato direttivo, può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei coordinamenti locali di cui al paragrafo 18.6, nominando un commissario che ne esercita le funzioni, nei seguenti casi: a) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi; b) gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei regolamenti dell'associazione; c) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali di Azione. Nei casi più gravi, il comitato direttivo, su proposta del segretario, può disporre lo scioglimento degli organi dei coordinamenti locali.

18.8. Il comitato direttivo può, nei casi di cui all'art. 18.7, revocare l'approvazione dei gruppi territoriali e tematici, nel qual caso tali gruppi perdono il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di Azione.

18.9. Contro le decisioni del segretario e del comitato direttivo di cui ai paragrafi 18.6 e 18.7, gli interessati possono proporre ricorso al collegio dei probiviri.

Art. 19.
Collegio dei probiviri - sanzioni disciplinari

19.1. Il collegio dei probiviri:

1) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che non rivestono alcuna carica all'interno di Azione, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

2) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti.

19.2. Il collegio resta in carica fino al primo Congresso nazionale successivo alla sua elezione. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.

19.3. Il collegio decide entro centottanta giorni:

1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una di queste e gli organi di Azione, incluse le controversie sui ricorsi di cui al paragrafo 18.9;

2) sulle controversie disciplinari.

19.4. Il collegio ha inoltre il compito di:

1) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

2) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.

19.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato, per iniziativa di uno o più associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di azione.



19.6. Il collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendo l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

19.7. Il collegio, esaurita la fase istruttorie, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie al comitato direttivo, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell'inadempienza.

19.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

1) il richiamo scritto;

2) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell'associazione; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;

3) l'esclusione.

Contro la decisione dell'esclusione e/o della sospensione è ammesso appello all'Assemblea nazionale, con ricorso inviato al presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dalla notifica all'interessato della decisione del collegio dei probiviri. Il Presidente convoca l'assemblea senza indugio e, comunque, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all'assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. L'assemblea può confermare, annullare o modificare la decisione dei probiviri.

19.9. Gli associati esclusi per violazione del presente statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del collegio.

Art. 20.

Collegio dei revisori dei conti - società di revisione

20.1. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno

degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nei registri dei revisori legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione. Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso e dell'assemblea.

20.2. La durata in carica del collegio dei revisori è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non può superare i due anni e scade alla data del successivo congresso.

20.3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritto nell'apposito albo, ai sensi della normativa vigente. La società di revisione, o il revisore, svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 21.

Scioglimento e liquidazione

21.1. Lo scioglimento di Azione è deliberato dall'assemblea a maggioranza assoluta degli associati.

Art. 22.

Controversie

22.1. Qualunque controversia tra associati, o tra gli associati e l'associazione, con riguardo all'esecuzione e interpretazione del presente statuto e comunque alle attività dell'associazione, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 23.

Rinvio

23.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ALLEGATO



**MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

**Limitazione delle funzioni del titolare
dell'Agenzia consolare onoraria in Joinville (Brasile)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Guilherme Marco De Lima, Agente consolare onorario in Joinville (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Curitiba delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Curitiba;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Curitiba e restituzione al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle ricevute di avvenuta consegna;

j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Curitiba;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Curitiba;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Curitiba;

m) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Curitiba dello schedario dei connazionali residenti;

n) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A01868

**Limitazione delle funzioni del titolare
dell'Agenzia consolare onoraria in Santa Maria (Brasile)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. José Zanella, Agente consolare onorario in Santa Maria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

c) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

d) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dello schedario dei connazionali residenti;

e) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il direttore generale: VARRIALE

22A01869

**Elevazione dell'Agenzia consolare in Arona (Spagna)
a vice Consolato**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 marzo 2022 è soppressa l'Agenzia Consolare d'Italia in Arona (Spagna);

(Omissis);



Art. 3.

A decorrere dal 15 marzo 2022, è istituito il Vice consolato d'Italia in Arona, con la seguente circoscrizione territoriale: la Comunità autonoma delle Canarie.

(*Omissis*);

Art. 8.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il visto di competenza.

Roma, 1° febbraio 2022

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
DI MAIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

22A01870

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2022.

Con decreto n. 116255 dell'11 marzo 2022 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2022.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A01867

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-070) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 3 2 4 *

€ 1,00





Fine dello stato di emergenza

*Le nuove regole per l'uscita progressiva dalla
pandemia da COVID-19 e la ripresa delle attività in via
ordinaria*

Nota di Aggiornamento

31 marzo 2022



Sommario

1. Premessa	2
2. Poteri e strutture di intervento in risposta all'andamento del contesto epidemiologico	2
3. Isolamento e autosorveglianza	3
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie	3
5. Nuove disposizioni in tema di <i>green pass</i>	4
6. Disciplina dell'obbligo vaccinale	7
7. Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19	7
8. Sistema sanzionatorio	8
9. Fase <i>post</i> emergenziale: le regole di sicurezza anticontagio nei luoghi di lavoro	8

1. Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022, n. 70, il **DL n. 24/2022**, che introduce *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*.

La *ratio* del DL è di assicurare, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 prevista per il prossimo 31 marzo 2022, la progressiva ripresa delle attività in via ordinaria, mediante il graduale allentamento delle misure di contenimento e preservando, al contempo, fino al 31 dicembre 2022, un sistema di monitoraggio e di intervento rapido.

Di seguito, una analisi delle principali misure di interesse per le imprese.

2. Poteri e strutture di intervento in risposta all'andamento del contesto epidemiologico

Al fine di continuare a disporre, anche successivamente al 31 marzo 2022, di un sistema che assicuri una risposta tempestiva all'andamento del contesto epidemiologico nazionale, il DL:

- consente, fino al 31 dicembre 2022 e con efficacia fino a tale data, l'adozione di ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile, volte ad adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza. Tali ordinanze, adottate ai sensi dell'art. 26 del Codice della protezione civile (D.Lgs n. 1/2018), possono anche contenere misure derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi (art. 1);
- istituisce l'**Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia**. L'Unità, operativa dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, subentra nei poteri e nelle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Dal 1° gennaio 2023, l'Unità è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle sue funzioni (art. 2);
- disciplina il potere di **ordinanza del Ministro della salute** in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la **adozione di linee guida e protocolli** connessi alla pandemia da COVID-19 (art. 3). In particolare, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza, può:
 - ✓ **adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali** (nuovo art. 10-bis, co. 1, lett. a) del DL n. 52/2021);
 - ✓ introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti (nuovo art. 10-bis, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021).

3. Isolamento e autosorveglianza

Il DL modifica, a partire dal 1° aprile 2022, il regime dell'isolamento (legato alla positività al COVID-19) e quello della quarantena e dell'autosorveglianza (legato al contatto stretto con casi confermati positivi al COVID-19) (art. 4).

In particolare, il nuovo art. 10-*ter* del DL n. 52/2021:

- conferma, per le persone risultate positive al COVID-19, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione;
- prevede per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 l'applicazione del regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di: **i)** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19; **ii)** effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Il nuovo art. 10-*ter* del DL n. 52/2021 rinvia a una circolare del Ministero della salute per la definizione delle modalità attuative dell'isolamento e dell'autosorveglianza. In ogni caso, con riferimento a:

- l'**isolamento**: è la stessa norma a prevedere che la cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione alla ASL del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. Al momento, non risultano nuove indicazioni ministeriali in ordine alla durata dell'isolamento; nelle more, salve diverse indicazioni da parte del medico di medicina generale, può farsi riferimento alla Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136;
- l'**autosorveglianza**: la norma non ne limita più l'applicazione ai soggetti vaccinati (con dose booster o da meno di 120 giorni) ovvero guariti (da meno di 120 giorni o dopo completamento del ciclo primario). Pertanto, salvo differenti indicazioni del Ministero della salute, a partire dal 1° aprile 2022, il regime dell'autosorveglianza si applicherà in caso di contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione del soggetto interessato, con il conseguente superamento delle circolari del Ministero della salute inerenti alla quarantena da contatto per i soggetti non vaccinati e per quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (*ex multis* Circolare 4 febbraio 2022, n. 9498).

4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

L'art. 5 del DL detta le regole per l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introducendo l'art. 10-*quater* del DL n. 52/2021.

In particolare, **dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio l'uso della c.d. mascherina FFP2:**

- per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo

interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. I vettori o i loro delegati sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei citati mezzi di trasporto avvenga nel rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2;

- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici. I titolari o i gestori di tali servizi sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine FFP2.

Inoltre, sempre **dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie** (quindi, qualsiasi tipo di mascherina):

- in **tutti i luoghi al chiuso** diversi da quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private. I titolari sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine. Per i luoghi di lavoro, il nuovo art. 10-*quater*, co. 8 del DL n. 52/2021 prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull'intero territorio nazionale, **per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro**;
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo. I titolari o i gestori di tali attività sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull'utilizzo delle mascherine.

Infine, il nuovo art. 10-*quater* del DL n. 52/2021 conferma l'**esonero** dall'utilizzo dei DPI per:

- per i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- per chi sta svolgendo attività sportiva;
- nelle ipotesi di isolamento continuo da persone non conviventi.

5. Nuove disposizioni in tema di *green pass*

5.1 Graduale eliminazione del *green pass* base

L'art. 6 del DL detta misure per il graduale superamento dell'obbligo di *green pass* base, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone.

In particolare, la norma prevede che, **dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass base** per l'accesso, tra l'altro, alle seguenti attività e servizi:

- mense e *catering* continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto (nuovo art. 9-*bis* del DL n. 52/2021);
- messi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di 2 Regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (nuovo art. 9-*quater* del DL n. 52/2021);
- **luoghi di lavoro pubblici e privati** (artt. 9-*quinquies* e 9-*septies* del DL n. 52/2021). A decorrere dal 25 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2022, l'obbligo di *green pass* base per l'accesso ai luoghi di lavoro è stato nuovamente **esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni** (nuovo art. 4-*quinquies* del DL n. 44/2021), i quali, per accedere ai luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base. Dunque, **fino al 30 aprile, ai lavoratori *under* e *over* 50 si applicheranno indistintamente le misure di cui agli artt. 9-*septies*, 9-*octies* e 9-*novies* del DL n. 52/2021**. Per gli ultracinquantenni, fino al 15 giugno 2022, rimangono comunque fermi l'obbligo vaccinale (art. 4-*quater* del DL n. 44/2021) e il relativo regime sanzionatorio (art. 4-*sexies* del DL n. 44/2021).

5.2 Graduale eliminazione del *green pass* rafforzato

L'art. 7 del DL detta misure per il graduale superamento dell'obbligo di *green pass* rafforzato, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione.

In particolare, la norma prevede che, **dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass rafforzato** per l'accesso, tra l'altro, alle seguenti attività e servizi (nuovo art. 9-*bis*.1 del DL n. 52/2021):

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2022, per l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, nonché alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice rimane soggetto a:

- *green pass* rafforzato, rilasciato a seguito della somministrazione della dose booster; oppure
- *green pass* rafforzato, rilasciato a seguito di guarigione dal COVID-19 o del completamento del ciclo vaccinale primario, unitamente al certificato di tampone – molecolare o antigenico – negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'accesso.

5.3 3. Servizi e attività accessibili senza *green pass*

Dal confronto tra le norme in tema di *green pass* base e rafforzato vigenti fino alla cessazione dello stato di emergenza e quelle che saranno efficaci dal 1° aprile al 30 aprile 2022, risulta che dal 1° aprile 2022 **non sono più interessati da disposizioni limitative all'accesso, tra gli altri, i seguenti servizi e attività:**

- servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- servizi di ristorazione svolti all'aperto;
- alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi riservati ai clienti ivi alloggiati;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- sagre e fiere;
- centri termali;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
- servizi alla persona;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

6. Disciplina dell'obbligo vaccinale

L'art. 8 del DL interviene sulla disciplina dell'obbligo vaccinale, quale requisito per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

In particolare, la norma estende **fino al 31 dicembre 2022** la vigenza dell'obbligo vaccinale per:

- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nuovo art. 4 del DL n. 44/2021);
- i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (nuovo art. 4-*bis* del DL n. 44/2021);
- i lavoratori delle strutture di cui all'art. 8-*ter* del D.Lgs n. 502/1992 (nuovo art. 4-*ter* del DL n. 44/2021).

Invece, l'obbligo vaccinale rimane vigente **fino al 15 giugno 2022** per:

- il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge n. 124/2007, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (nuovo art. 4-*ter*.1 del DL n. 44/2021);
- il personale docente ed educativo della scuola (nuovo art. 4-*ter*.2 del DL n. 44/2021). Ai sensi della nuova norma, il dirigente scolastico utilizza il docente che non adempie all'obbligo vaccinale in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Tuttavia, per tali ultime categorie di soggetti, come per i lavoratori *over 50*, fermi l'obbligo vaccinale e il relativo regime sanzionatorio, è possibile accedere ai luoghi di lavoro esibendo un *green pass* base (nuovo art. 4-*quinquies* del DL n. 44/2021).

7. Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19

L'art. 10 del DL proroga **fino al 30 giugno 2022** i termini di alcune disposizioni legate alla situazione emergenziale da COVID-19. Il riferimento, per i profili di interesse delle imprese, è a:

- l'art. 83, commi 1, 2 e 3 del DL n. 34/2020 sulla **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione;
- l'art. 90, commi 3 e 4 del DL n. 34/2021 sullo **smart working semplificato** per i lavoratori del settore privato.

Si segnala che **non è stata prevista la proroga dell'art. 26, co. 2-*bis* del DL n. 18/2020 sui lavoratori c.d. fragili**. Spetterà, quindi, al datore di lavoro, con il supporto del medico competente, gestire le situazioni inerenti a eventuali lavoratori fragili.

8. Sistema sanzionatorio

Dal 1° aprile 2022 non sarà più vigente l'impianto sanzionatorio delineato dai DL n. 19/2020 e n. 33/2020 per le violazioni delle misure di contenimento anti COVID-19.

Tuttavia, per la violazione delle misure prescritte per la fase *post* emergenziale, l'art. 11 del DL detta un nuovo regime sanzionatorio (art. 13 del DL n. 52/2021) che, in parte, rinvia alle precedenti disposizioni sanzionatorie di cui ai DL n. 19/2020 e n. 33/2020, disponendo, pertanto, che le stesse continuano a trovare applicazione nel caso in cui disposizioni vigenti vi facciano espresso rinvio.

In particolare, continuano a essere sanzionate *ex art.* 4 del DL n. 19/2020:

- la violazione dei controlli dei certificati di vaccinazione e guarigione emessi dalle autorità sanitarie straniere (art. 9, commi *9-bis* e *9-ter* del DL n. 52/2021). Inoltre, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;
- la violazione dei controlli dei *green pass* base (art. *9-bis* del DL n. 52/2021) e dei *green pass* rafforzati (art. *9-bis.1* del DL n. 52/2021). Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. Per le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi e le competizioni sportivi al chiuso, tale sanzione accessoria si applica dalla seconda violazione commessa in giornata diversa;
- la violazione delle norme sull'autosorveglianza (art. *10-ter*, co. 2 del DL n. 52/2021);
- la violazione delle norme sull'obbligo di indossare i DPI (art. *10-quater* del DL n. 52/2021). Anche in questo caso, dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessorie della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni;
- la violazione dell'**ordinanza del Ministro della salute sugli spostamenti da e verso l'estero** (art. *10-bis*, co. 1, lett. b) del DL n. 52/2021).

9. Fase *post* emergenziale: le regole di sicurezza anticontagio nei luoghi di lavoro

La cessazione dello stato di emergenza nazionale legato alla pandemia da COVID-19 determinerà il venir meno dei DL n. 19/2020 e n. 33/2020, recanti l'impianto per l'adozione e l'attuazione delle misure di contenimento anti COVID-19 durante la fase emergenziale.

In particolare, dal 1° aprile 2022, **verrà meno l'art. 1, co. 14 e 15 del DL n. 33**, che pone il rispetto dei protocolli e delle linee guida di sicurezza anticontagio quale condizione dello svolgimento delle attività economiche e produttive, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Inoltre, verranno meno, tra gli altri, gli artt. 3-*bis*, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis* e 8-*ter* del DL n. 52/2021 che, in via attuativa, subordinano al rispetto dei citati protocolli e linee guida lo svolgimento di specifiche attività economiche.

Come noto, nella categoria dei protocolli di cui all'art. 1, co. 14 del DL n. 33/2020 rientrano i **Protocolli di sicurezza anticontagio sottoscritti - e aggiornati nel tempo - dal Governo e le parti sociali** che, durante la fase emergenziale, hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, evitando la diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro.

In ogni caso, nel nuovo impianto regolatorio della fase *post* emergenziale, i **Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.**

In primo luogo, perché il nuovo art. 10-*bis* del DL n. 52/2021 ha mantenuto il potere di ordinanza del Ministro della salute in ordine all'adozione e all'aggiornamento di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, anche nella fase *post* cessazione dello stato di emergenza, permane il ricorso ai protocolli come possibile strumento di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

In secondo luogo, perché rimangono in vigore, in quanto privi di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza:

- l'**art. 42 del DL n. 18/2020**, che equipara l'infezione da COVID-19 all'infortunio sul lavoro;
- l'**art. 29-*bis* del DL n. 23/2020**, che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel *Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni*, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica).

Occorre anche osservare che, contrariamente all'impianto emergenziale, nella fase *post* stato di emergenza, il potere di ordinanza ministeriale in tema di protocolli è declinato non già in termini assoluti (*I protocolli e le linee guida sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute*), **ma in termini eventuali in relazione all'andamento epidemiologico** (*il Ministro della salute ... può adottare e aggiornare linee guida e protocolli*), con l'effetto quindi di abilitare l'adozione di **nuove ordinanze in caso di necessità** e di superare la cogenza di quelle adottate nell'ambito del precedente sistema obbligatorio.

Il superamento dell'obbligo sembrerebbe avvalorato, poi, dal fatto che, contrariamente all'impianto emergenziale (e contrariamente alla violazione delle ordinanze ministeriali sugli spostamenti da e verso l'estero, anch'esse disciplinate dal nuovo art. 10-*bis* del DL n. 52/2021), il **DL n. 24/2022 non ha previsto una specifica sanzione** per la violazione delle ordinanze recanti l'adozione e l'aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio.

Al riguardo, non sembrerebbe peraltro rilevare l'art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) che, per costante giurisprudenza, non è applicabile in caso di violazione di norme giuridiche generali ed astratte, nella cui categoria è da ricomprendersi l'ordinanza del Ministro della salute¹.

Le stesse considerazioni in ordine al carattere normativo generale e astratto dell'ordinanza ministeriale valgono anche per l'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie².

In ogni caso, anche se i protocolli non costituiscono più condizione per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, si ritiene di **confermare la forte indicazione di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche nella fase post emergenziale.**

Infatti, i dati epidemiologici sull'andamento della pandemia, la numerosità delle denunce di infortunio da COVID-19 all'INAIL (oltre 33.300 nel primo bimestre 2022) e l'allentamento solo graduale delle misure di precauzione nelle attività sociali confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione) e, con esso, la possibile responsabilizzazione del datore di lavoro, rispetto alla quale l'applicazione integrale dei Protocolli garantisce un'esimente ex art. 29-*bis* del DL n. 23/2020.

In particolare, **l'operatività dell'art. 29-*bis*** che, come anticipato, non è soggetta ad alcun termine di scadenza, **prescinde dalla natura obbligatoria dei Protocolli di sicurezza anticontagio**. Infatti, nella logica della presunzione ex art. 29-*bis*, i Protocolli assumono rilevanza non già per la loro cogenza ex *lege*, ma per l'osservanza delle rispettive prescrizioni, **quali misure necessarie a tutelare i lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c.: i datori di lavoro ... adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli**. Inoltre, l'indipendenza della presunzione rispetto alla natura obbligatoria dei Protocolli anticontagio è confermata dal secondo periodo della norma stessa, in base al quale, qualora non dovessero trovare applicazione i Protocolli espressamente richiamati, assumono comunque rilevanza *le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

¹ V. *ex multis* Tribunale di Trento, 20 giugno 2006; Cass. pen. n. 9490/1996; Cass. pen. n. 12301/1995. La sfera di operatività dell'art. 650 c.p. è limitata ai provvedimenti impositivi di un determinato comportamento attivo od omissivo, i quali vengano rivolti a un soggetto o a una cerchia di soggetti ben determinati o determinabili (anche se non individuati), al fine di garantire esigenze di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene.

² Ai fini dell'applicabilità dell'art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, *per stabilire se un determinato provvedimento possa essere qualificato come ordine occorre riferirsi al suo contenuto intrinseco e al suo aspetto formale, tenendo presente che costituiscono ordini i provvedimenti con i quali la p. a. impone obblighi di dare, di fare o di non fare* (v. Cass. 22 gennaio 1982).